

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

422° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	15
4 ^a - Difesa	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro	»	26
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	35
11 ^a - Lavoro	»	58
12 ^a - Igiene e sanità	»	91

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	95
-----------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	103
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	112
Schengen	»	114

Sottocommissioni permanenti

<i>RAI-TV - Accesso</i>	<i>Pag.</i>	115
-------------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21^a 0025^o)

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

365^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) CÒ ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente VILLONE riferisce della risposta data dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Presidente del Senato circa la questione sollevata dal senatore Maceratini in merito all'asserita necessità di una relazione tecnica per il disegno di legge n. 3812. La risposta del Governo, conforme a una prassi consolidata, esclude che da una nuova normativa elettorale possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, poichè le spese per le consultazioni elettorali sono spese obbligatorie e trovano copertura in un apposito capitolo di bilancio, che provvede allo scopo per ogni evenienza.

Il senatore MACERATINI considera opportuno che della questione sia investita la Giunta per il Regolamento e propone intanto una questione pregiudiziale, riferita alla illegittimità costituzionale di una normativa, come quella proposta dal disegno di legge n. 3812, tale da comportare una evidente violazione del principio di eguaglianza del voto prescritto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. L'imposizione all'elettore di scegliere tra due modalità di voto con effetti tutt'affatto diversi e alternativi comporta infatti la negazione, sin dall'origine della competizione elettorale, di ogni principio di parità tra le forze politiche e di conseguenza anche tra gli elettori. Ciò può determinare anche effetti paradossali, come una estrema limitazione della rappresentanza per forze politiche che in ipotesi potrebbero conseguire, partecipando esclusivamente all'elezione della quota di seggi a garanzia della rappresentanza, un consenso elettorale effettivamente molto più esteso.

Il senatore CÒ propone a sua volta un a questione pregiudiziale, rammentando che il principio di eguaglianza del voto fu discusso anche nell'Assemblea costituente, evocandosi in quella sede un dibattito di dottrina che in particolare aveva individuato la qualità dell'eguaglianza nel valore efficiente di ciascun voto, tale cioè da postulare una parità almeno tendenziale di sostanza. Il sistema elettorale, pertanto, non può essere sospinto fino al punto di escludere dalla rappresentanza forze politiche rilevanti nella società, così come, viceversa, potrebbe accadere in esito alla disciplina prefigurata dal disegno di legge n. 3812. Quel progetto normativo, inoltre, ammette risultati aberranti, escludendo la possibilità di una rappresentanza ragionevolmente appropriata anche in presenza di consensi estesi, una volta scelta la partecipazione esclusiva alla

quota di seggi riservata al cosiddetto diritto di tribuna. Anche se la Costituzione contiene altri principi oltre a quello della rappresentanza, desumibili ad esempio dall'articolo 94, che postula senz'altro anche un requisito di governabilità del sistema, i richiamati principi devono essere temperati con equilibrio, perchè altrimenti vi sarebbero discriminazioni inaccettabili anche tra gli elettori.

Anche il senatore PASTORE propone una questione pregiudiziale, fondata sulla necessità di non interferire con il procedimento già avviato per il *referendum* abrogativo riferito alla legge vigente per la elezione alla Camera dei deputati: in proposito egli riconosce che il Parlamento non viene spogliato della propria potestà di legiferare, ma osserva che il disegno di legge presentato dal Governo prefigura un sistema tutt'affatto diverso da quello risultante dal prevedibile esito positivo del *referendum*.

Il senatore SCHIFANI avanza una questione pregiudiziale, richiamando il principio di parità tra i due rami del Parlamento e individuando una inconciliabile asimmetria nei sistemi elettorali, una volta approvate le proposte normative del Governo. Osserva, in particolare, che in tal modo sarebbe vanificato anche il diritto di petizione, previsto dall'articolo 50 della Costituzione e richiama l'attenzione su alcuni principi generali dell'ordinamento concernenti la necessaria garanzia di completezza degli organi collegiali chiamati a discutere e deliberare.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle questioni pregiudiziali avanzate in ordine al disegno di legge n. 3812 rammentando che esse non possono essere decise dalla Commissione ma – ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento – esclusivamente discusse e, se accolte, sottoposte con relazione all'Assemblea. Ricorda anche che in applicazione delle norme stabilite dall'articolo 93 del Regolamento per la discussione delle questioni incidentali, ognuna di esse, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si risolve in un'unica votazione, in esito a una discussione limitata nella quale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ricorda anche che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

Nella discussione sulla questione pregiudiziale interviene quindi il senatore MAGNALBÒ, a nome del gruppo di Alleanza nazionale. Egli rammenta di aver invitato il Governo a un indirizzo meno dirompente, se non altro per ragioni di opportunità e osserva una distorsione nella comunicazione all'opinione pubblica circa il rapporto tra il *referendum* abrogativo e il nuovo sistema elettorale sostenuto dalla maggioranza, a torto ritenuto risolutivo e ragionevole anche alla stregua del risultato abrogativo. Nel condividere i rilievi di legittimità costituzionale formulati dai senatori Maceratini e Cò, ritiene che il disegno di legge n. 3812 contraddice il principio di rappresentanza, soprattutto in ragione della quota di seggi riservata al cosiddetto diritto di tribuna, ma anche il principio di governabilità,

in quanto ammette e anzi postula una asimmetria di rappresentanza tra Camera e Senato.

Il senatore PELLEGRINO, a nome del gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo osserva che le contestazioni di legittimità rivolte al disegno di legge del Governo in alcuni casi sono fondate su argomenti che revocano in dubbio perfino alcune formule elettorali proprie di sistemi proporzionali, come ad esempio il metodo *d'Hondt*. Ricorda inoltre la nota vicenda di un partito dal consenso largamente diffuso, ma escluso dalla rappresentanza parlamentare per effetto di una regola contenuta nel sistema elettorale di allora, ancorché proporzionale. Considera più pertinente, dunque, l'obiezione rivolta al sistema maggioritario, che peraltro è ormai entrato nell'ordinamento ed è stato considerato conforme alla Costituzione dal giudice delle leggi. Quanto alla possibile asimmetria nella rappresentanza tra Camera e Senato, ricorda le differenze previste dalla stessa Costituzione, ad esempio in tema di elettorato attivo e passivo e ricorda anche che sia nel 1994 sia nel 1996 le elezioni hanno dato luogo, nei due rami del Parlamento, a due maggioranze diverse. Annuncia pertanto il voto negativo del suo Gruppo in ordine alla questione pregiudiziale e preannuncia analogo voto sull'altra questione incidentale, di natura sospensiva, già avanzata nella seduta precedente.

Secondo il senatore ELIA alcuni aspetti di costituzionalità ora esaminati sono stati affrontati già nel 1953 in relazione alla legge maggioritaria allora approvata e sono stati risolti con l'argomentazione per cui ciascun elettore poteva liberamente scegliere in via preventiva tra l'una o l'altra soluzione, senza con ciò determinare una violazione del principio della parità del voto, pur potendo essere non eguali gli effetti di ciascun suffragio. Esclude quindi la fondatezza di una questione di costituzionalità, per quanto il meccanismo contenuto nelle iniziative del Governo possa essere in parte rivisto. La Costituzione non rende obbligatorio il sistema proporzionale e nessuno può ritenere antidemocratici i sistemi maggioritari francese o inglese. La scelta di garantire il diritto di tribuna presuppone certo un sistema nel quale i partiti hanno un ruolo, ma ciò non contrasta con il quesito referendario. Non ritiene nemmeno fondate le obiezioni avanzate dal senatore Schifani sui possibili esiti elettorali difformi nelle due Camere, trattandosi di una conseguenza del sistema bicamerale.

Il senatore MARCHETTI dichiara il voto contrario della sua parte politica sulle questioni pregiudiziali presentate, per quanto siano ancora possibili miglioramenti alle iniziative del Governo, sulla base degli approfondimenti che la Commissione non mancherà di svolgere nel corso dell'esame. Preannuncia anche la sua posizione contraria sulle eventuali questioni sospensive.

Il senatore SPERONI manifesta la propria sorpresa per il giudizio contrario anticipato dal senatore Marchetti circa eventuali questioni sospensive non ancora note nella loro motivazione. Sostiene comunque

l'infondatezza delle questioni di costituzionalità appena avanzate, in quanto sulla base del *referendum* del 1993 in Italia è vigente un sistema elettorale largamente maggioritario con alcune varianti nella normativa in vigore per la formazione dei due rami del Parlamento. La ripartizione del 75 per cento dei seggi in collegi uninominali e di 25 per cento di quota proporzionale rappresenta una conseguenza contingente della normativa elettorale in precedenza in vigore per il Senato ed ora il legislatore può liberamente modificare tali entità. In ogni sistema maggioritario sono possibili distorsioni come quelle verificatesi nelle elezioni del 1996, quando ad una maggioranza di voti non ha fatto riscontro una maggioranza di seggi. Si tratta di una anomalia, non di una incostituzionalità, dal momento che la Costituzione non ha disciplinato un determinato sistema elettorale. I disegni di legge del Governo non presentano dunque controindicazioni di legittimità costituzionale.

Poste in votazione, sono quindi respinte le questioni pregiudiziali presentate.

Si passa quindi all'esame delle questioni sospensive.

Il senatore SPERONI propone di sospendere l'esame dei disegni di legge fino all'esito della consultazione referendaria. Si sofferma quindi sulle possibili, diverse motivazioni con le quali il prescritto numero di elettori ha a suo tempo sottoscritto la richiesta referendaria. Non è certamente corretto che il legislatore segua pedissequamente il quesito, dal momento che i sottoscrittori rappresentano una quota minima del corpo elettorale, ma è nello stesso tempo improprio che, con il dibattito sulle iniziative del Governo, si tenda a forzare la volontà dell'elettorato. È quindi scorretto, a suo avviso, presentare iniziative con la volontà dichiarata di non approvarle prima della consultazione. Non sarebbe d'altronde questa la prima volta che un risultato referendario viene disatteso, come è accaduto in passato con il Ministero avente competenze in agricoltura, soppresso e poi ricostituito. Attraverso questa indebita pressione si induce quindi disinteresse nel corpo elettorale. Egli ritiene pertanto più giustificato proseguire il dibattito sulle iniziative che concernono la legge elettorale del solo Senato, non sottoposte a consultazione referendaria.

Il senatore MANTICA ricorda che all'atto della istituzione della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si era data per scontata la necessità di una nuova legge elettorale. Quando successivamente la Commissione stessa si è trovata nell'impossibilità di procedere, e il legislatore ha con ciò rinunciato al proprio compito, l'iniziativa referendaria ha assunto un nuovo vigore. Il legislatore avrebbe potuto modificare la disciplina elettorale ancor prima della pronuncia della Corte costituzionale, la quale, secondo i più, doveva essere di inammissibilità. Con la fissazione della data del *referendum* al 18 aprile, appare inopportuno procedere nell'esame in attesa del responso del corpo elettorale, che egli auspica sia largamente favorevole, essendo stato tra i promotori

ri. Nota poi che il disegno di legge del Governo relativo al Senato appare molto affrettato e sostiene che procedendo nell'esame una parte delle forze politiche cerca di giustificare la propria inerzia dinanzi al corpo elettorale.

Il senatore PASSIGLI si dichiara contrario alle questioni sospensive avanzate, facendo presente che l'iniziativa referendaria poi ammessa dalla Corte costituzionale ha avuto successo nella raccolta delle necessarie sottoscrizioni anche perché contemporaneamente venivano acquisite le firme per un'iniziativa mirante ad istituire un doppio turno di votazione.

Il senatore SPERONI stigmatizza di nuovo ogni manovra rivolta a non far conseguire il *quorum* di partecipazione nel *referendum*.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge quindi le questioni sospensive.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta notturna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a 0149°)

Il presidente VILLONE avverte che, tenuto conto dell'elevato numero degli iscritti a parlare nella discussione generale dei disegni di legge n. 3812 e connessi, occorre prevedere anche nella settimana 8-13 marzo la stessa cadenza di sedute e di orari prevista per la settimana prossima. Ritene inoltre che, ove vi siano indicazioni da parte degli interessati, è opportuno consentire qualche variazione nel numero degli iscritti in ciascuna seduta, comunque entro limiti di ragionevolezza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

366^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) *LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente VILLONE conferma che per ciascuna seduta è stato predisposto un elenco nominativo degli iscritti a parlare con possibilità di scambi nell'ambito di ciascun Gruppo, ma anche con decadenza degli eventuali assenti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore in

Assemblea per la corrispondente fase procedurale. Per la seduta in corso, sono iscritti a parlare – nell'ordine – i senatori Basini, Antolini, Dentamaro, Castelli, Pace, Colla, Pedrizzi, Dolazza, Valentino, Speroni, Maceratini, Tabladini e Pellicini.

Il senatore BASINI premesso di aver aderito a tutti i *referendum* elettorali finora indetti, sostiene che l'iniziativa del Governo rappresenta una forzatura nei confronti del corpo elettorale. Si è trattato di un atto frettoloso, finalizzato, come già esposto da rappresentanti del suo Gruppo, a far pesare in modo diverso i voti degli elettori, con la possibile malizia anche di provocare una futura decisione di incostituzionalità della Corte costituzionale che potrebbe ripristinare il sistema proporzionale limitatamente alla quota del 10 per cento. Ritiene che il quesito referendario sia rivolto in primo luogo contro il ruolo indebitamente assunto dai partiti; occorre invece ripristinarne una funzione prevalentemente elettorale e valorizzando nel contempo il sistema rappresentativo. L'iniziativa del Governo è diretta altresì ad aggirare il *referendum* e il possibile abbassamento del limite per l'accesso al secondo turno determinerà un ulteriore peggioramento. Invece la normativa conseguente al *referendum* costituisce una buona legge maggioritaria, come viene accreditato da studi recenti, i quali ne sottolineano la preferibilità rispetto ad altri sistemi e la paragonano, come rendimento rappresentativo, al metodo proporzionale vero e proprio.

Dichiarato decaduto il senatore Antolini, la senatrice DENTAMARO illustra alcune delle ragioni che motivano la posizione contraria del suo Gruppo. Si sofferma innanzitutto sulla cosiddetta garanzia della rappresentatività, istituto che non si riscontra in alcun altro ordinamento comparabile con il nostro, come quello francese, dove al massimo si discute della possibilità di recedere dal secondo turno. Nel congegno previsto dal Governo potrebbero trovare spazio liste civiche o di comodo, «gemmate» da quelle principali presentatesi nei collegi. Il diritto di tribuna potrebbe essere così preventivamente inquinato; a questi seggi si accompagna l'attribuzione di un egual numero di rappresentanti a titolo di compensazione della coalizione vincitrice, un premio di maggioranza, quindi, che moltiplicherebbe gli effetti distorsivi propri di tutti i sistemi maggioritari. Si aggiunga che in astratto una quota di soli 23 seggi potrebbe non rispecchiare la reale dimensione dei voti raccolti ed osserva che le modalità di distribuzione della quota ulteriore ai migliori perdenti le rimangono poi del tutto misteriose. La distribuzione del restante 90 per cento dei seggi in un doppio turno con ballottaggio favorisce i partiti di maggioranza relativa delle due coalizioni ed affida ai rispettivi dirigenti un potere decisivo nella scelta delle candidature. Ritiene infine che in molti collegi del Nord il sistema prescelto finisce per favorire l'accesso al secondo turno da parte della Lega Nord a scapito del Polo della libertà, formazione che potrebbe essere danneggiata altrove anche da liste minori.

Il ministro AMATO rileva che ai fini dell'elezione al primo turno, i voti attribuiti alla quota di rappresentatività sono computati ai fini della determinazione del *quorum*.

La senatrice DENTAMARO, proseguendo il proprio intervento, sostiene poi che una rappresentanza d'ispirazione cattolica risulterebbe fortemente penalizzata. Dichiarò infine il proprio sconcerto per la minuziosa descrizione della scheda elettorale, compiuta nel progetto del Governo, la cui complessità non farà che accrescere il numero di nullità.

Il senatore PEDRIZZI lamenta un carattere rituale di questa discussione che si svolge in un orario notturno, il quale dà la dimostrazione della separatezza della politica dall'opinione pubblica, dinanzi alla quale i partiti talvolta non osano chiamarsi come tali, bensì con dei sinonimi. La scena politica italiana è caratterizzata da un ampio trasformismo e presenta una vasta area priva di vera identità. È diffusa una forte frammentazione, seguita ad una fase precedente più strutturata. Il voto è diventato più volatile, non controllabile dalle formazioni politiche. Il *referendum* del 18 aprile rappresenta un'occasione per rimettere in movimento un processo di cambiamento, per riportare il paese legale al passo di quello reale. Questo appuntamento non deve allora diventare un'occasione di contrapposizione, mentre le iniziative in esame tendono a scoraggiare l'elettore.

Dichiarati decaduti i senatori Castelli e Colla, il senatore PACE afferma che la sua parte politica contrasta in modo deciso le iniziative del Governo ed attende fiduciosa un segnale da parte del corpo elettorale, il cui responso andrà ben oltre il significato del quesito. È invece inaccettabile che si tenda a sminuire il ruolo del cittadino elettore. Recenti sondaggi dimostrano la frustrazione di costoro dinanzi alle vicende della politica nazionale. Ricorda che già la Commissione Bozzi aveva esaminato la possibilità di svolgere elezioni primarie nell'ambito di ciascun partito, mediante un'opportuna modifica all'articolo 49 della Costituzione. Fa presente poi che la distribuzione dei seggi a favore della quota di rappresentatività non tiene conto del numero di suffragi che i relativi candidati potrebbero raccogliere. A suo avviso, un sistema a doppio turno si spiega solo se associato all'elezione diretta del Capo dello Stato. Mentre la normativa conseguente al *referendum* è autoapplicativa, non altrettanto accade per i disegni di legge del Governo, i quali se approvati richiederebbero una ridefinizione dei collegi elettorali.

In assenza del senatore Dolazza, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Valentino.

Il senatore VALENTINO manifesta il proprio imbarazzo nel dover condurre una battaglia parlamentare dilatoria, avvertendone il disagio ma confermando la necessità di opporsi con energia al progetto di legge del Governo. Questo appare astruso nella sua formulazione e foriero di ulteriore disaffezione dei cittadini verso le istituzioni democratiche. Ri-

corda il solenne impegno del Governo a non assumere iniziative in materia elettorale, ciò che ora è evidentemente contraddetto dai fatti e condivide le critiche rivolte alla riserva di seggi a garanzia del cosiddetto diritto di tribuna, rilevando la complessità e l'ambiguità del sistema elettorale proposto. Per tali ragioni, il suo Gruppo adotterà ogni iniziativa per contrastare il disegno normativo della maggioranza e del Governo.

In assenza del senatore Speroni, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Maceratini.

Il senatore MACERATINI intende chiarire, in primo luogo, che il calendario così intenso di sedute stabilito per la discussione in corso è dovuto a una legittima contrapposizione di idee; riconosce che il Presidente della Commissione ha individuato un metodo appropriato per consentire al dissenso di manifestarsi pienamente, ma rivendica il diritto di affermare con forza una radicale opposizione al progetto di legge del Governo. È possibile, peraltro, che una volta celebrato il *referendum* abrogativo una parte delle attuali critiche apparirà eccessiva ma si renderanno palesi ragioni di critica che ora non risultano espresse. Il progetto elaborato dal ministro Amato sembra funzionale, in primo luogo, a perseguire la coesione dell'attuale maggioranza di Governo; ricorda, quindi, un discorso in Parlamento dello stesso ministro Amato, allora nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, circa il ruolo di coesione nazionale esercitato storicamente dai partiti politici. Un ruolo evidentemente in crisi e in ordine al quale il problema della legge elettorale suscita la manifestazione di indirizzi politici che in alcuni casi potrebbero contraddire apertamente la volontà popolare. Già in base alle ultime rilevazioni demoscopiche vi è il serio rischio che non si raggiunga il *quorum* di validità del *referendum*, e ciò sarebbe davvero grave per la conservazione di un tessuto civile tra gli elettori. Senza drammatizzare il confronto, egli rileva alcuni vizi di coerenza sistematica nel testo proposto dal Governo: un primo problema deriva dalla necessità di ridisegnare i collegi, con ciò vanificandosi la possibilità di convocare elezioni a breve termine; si può verificare il caso, inoltre, che nella competizione per la quota di garanzia della rappresentatività si riversino molti consensi rispetto alla disponibilità di seggi; quanto agli eletti quali «migliori perdenti» occorre la chiarirne la ripartizione possibile.

In proposito il ministro AMATO fornisce alcuni chiarimenti; premesso che il diritto di tribuna può anche essere escluso, una volta previsto esso pone un problema non già di premio di maggioranza ma di necessaria compensazione affinché vi sia la maggioranza.

Concorda il relatore VILLONE, riconoscendo l'anomalia di un eventuale premio di maggioranza in un sistema elettorale maggioritario, ma negando che la quota di garanzia della rappresentatività sia compensata da un premio di maggioranza in senso proprio.

Prosegue il senatore MACERATINI, che contesta comunque l'opportunità della soglia di accesso alla quota di garanzia limata nell'uno

per cento e aggiunge, infine, che il doppio turno prefigurato nel disegno di legge n. 3812 comporterà gravi difficoltà nelle grandi città, laddove non sempre sarà possibile informare tutti gli elettori interessati al secondo turno di votazione, data la contiguità degli insediamenti abitativi a maggiore intensità, corrispondenti ad altrettanti collegi elettorali, nei quali può esservi o meno il secondo turno.

In assenza del senatore Tabladini, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Pellicini.

Il senatore PELLICINI si associa alle considerazioni svolte dai senatori del suo Gruppo e ricorda che la ragione fondamentale del doppio turno dovrebbe essere quella di una prima selezione ad opera degli elettori. Tuttavia il sistema proposto dal Governo non corrisponde a quel requisito soprattutto in presenza di gravi e diffusi fenomeni di trasformismo. Nel secondo turno con ballottaggio a due, infatti, la competizione tende a prescindere dai programmi di Governo, giacché in Italia non vi sono due schieramenti opposti e coesi, ma vi è una pluralità di componenti dentro e fuori gli schieramenti maggiori. La presenza di una forza politica a insediamento territoriale, come la Lega Nord, riguardo alla quale l'atteggiamento della sinistra è più volte mutato, è coinvolta pienamente nel sistema proposto dal Governo, che le assicura una posizione strategica nella competizione elettorale nelle circoscrizioni settentrionali. Osserva, in proposito, che in tal modo si assicura un valore accentuato alla rappresentanza parlamentare di una forza politica portatrice di una cultura antinazionale e sostanzialmente irriducibile al sentire comune dei cittadini italiani. Ciò è quanto mai preoccupante e tutti dovrebbero riflettere sulla tentazione di sfruttare un simile fattore. Alleanza nazionale, dunque, si oppone radicalmente al disegno di legge n. 3812, che inoltre incentiva il vizio del trasformismo e può deprimere ulteriormente il senso di affezione dei cittadini verso le istituzioni.

Il Presidente VILLONE, quindi, si riserva di far pervenire ai Gruppi parlamentari il programma della discussione nelle sedute delle settimane successive, ferma restando la possibilità di modifiche in accordo tra gli interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

393ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(77) SILIQUINI ed altri. – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV*

(97) LISI. – *Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(186) SALVATO. – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS*

(2682) MANCONI. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Prima di passare all'esame degli emendamenti la relatrice SCOPPELLITI rileva preliminarmente come, pur essendo il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento senz'altro migliorabile per alcuni aspetti, a suo avviso, l'urgenza di intervenire sulla materia ad esso sottesa è tale che sarebbe forse preferibile approvare il disegno di legge

n. 3743 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, limitandosi semmai solo ad alcune modifiche di coordinamento.

Sull'eventualità prospettata dalla relatrice, interviene il senatore FASSONE che ritiene invece indispensabile l'introduzione di alcuni interventi correttivi nel disegno di legge n. 3743, al fine di evitare che la nuova disciplina legislativa sia esposta al concreto rischio di nuove censure di legittimità costituzionale.

Il senatore GRECO ritiene anch'egli indispensabile apportare alcune modifiche al disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e, al riguardo, richiama in particolare l'attenzione sull'esigenza di prevedere, nell'articolato in esame, la predisposizione di strutture adeguate per l'assistenza a coloro che si trovano detenuti, pur versando in condizioni di salute di estrema gravità.

Il senatore RUSSO ritiene che si debba evitare il rischio di un intervento legislativo che finirebbe per risolvere solo apparentemente i problemi qualora dovesse andare incontro a nuove censure di incostituzionalità.

Il sottosegretario CORLEONE, a nome del Governo, auspica una rapida approvazione del testo in esame e ritiene che l'ampio consenso realizzatosi su di esso alla Camera dei deputati dovrebbe indurre a limitare al massimo le modifiche. Assicura, comunque, la disponibilità del Governo a fornire il proprio contributo costruttivo qualunque sia l'orientamento che assumerà la Commissione.

La senatrice SILIQUINI chiede che sia ammessa la presentazione fuori termine degli emendamenti 1.10. 1.20. 2.10, 2.20 e 3.10.

Il presidente PINTO, dopo aver acquisito l'avviso della relatrice SCOPELLITI sulla richiesta della senatrice Siliquini, dichiara improponibili tali emendamenti e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3743, assunto quale testo base.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.0.1, sottolineando come la prima di tali proposte emendative sia finalizzata a riformulare il testo dell'articolo 1 licenziato dalla Camera dei deputati tenendo conto delle indicazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n.438 e n.439 del 1995. In primo luogo, viene estesa l'applicabilità della nuova disciplina a tutti coloro che, in quanto malati, versano in una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione, in modo da evitare il rischio di censure di legittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento. Si prevede poi la prevalenza delle esigenze cautelari, qualora queste siano di eccezionale rilevanza, anche in questo caso recependo un suggerimento della Corte costituzionale, mentre al capoverso 4-*quater*, si definiscono alcune modalità di intervento

che tengono conto della specificità delle ipotesi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria. Infine, il capoverso 4-*quinquies* dell'emendamento 1.1 introduce una disposizione che prevede comunque la revoca della custodia cautelare nelle ipotesi di malati terminali.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 1.2 e 1.7, evidenziando, con riferimento al primo, come esso presenti analogie con la linea ispiratrice di alcune delle previsioni contenute nell'emendamento 1.1 del senatore Fassone e richiamando poi in particolare, l'attenzione sul fatto che tale proposta introdurrebbe opportunamente, per le persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, una vera e propria presunzione di incompatibilità con lo stato di detenzione. Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.7, rileva come si tratti di una proposta che si colloca nella prospettiva, da lui già preannunciata, di assicurare a coloro che si trovano ristretti in carcere, pur versando in condizioni di salute di estrema gravità, quella assistenza sanitaria cui hanno diritto.

La relatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6, evidenziando come il secondo di tali emendamenti costituisca una ipotesi subordinata alla reiezione del primo.

La relatrice esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.5 e parere favorevole sull'emendamento 1.7. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.1 in merito al quale prospetta l'opportunità di alcune modifiche fra cui l'inserimento al capoverso 4-*bis* di un esplicito riferimento ai soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, nonché una parziale riformulazione dei capoversi 4-*ter* e 4-*quater*, e infine, con riferimento al capoverso 4-*quinquies*, pur condividendo la finalità della previsione ivi contenuta, ritiene che sarebbe preferibile affrontare il problema in sede di approvazione dell'emendamento 2.0.1 che si caratterizza per una portata più ampia. In relazione all'emendamento 1.2 rileva come tale proposta risulterebbe assorbita nell'emendamento 1.1, qualora quest'ultimo fosse riformulato nei termini da lei stessa suggeriti, osservando però come sarebbe opportuno trasportare nel suddetto emendamento 1.1 la previsione del terzo periodo dell'emendamento 1.2.

Conclude evidenziando come con alcuni correttivi e integrazioni sarebbe possibile, a suo avviso, realizzare nell'ambito della Commissione un'ampia convergenza partendo proprio dal testo del citato emendamento 1.1.

Il sottosegretario CORLEONE ritiene che la formulazione dell'emendamento 1.1 può rappresentare una soluzione senz'altro condivisibile, purché vengano introdotti alcuni correttivi. A riguardo suggerisce che l'emendamento venga integrato riprendendo la previsione di cui all'articolo 4-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge 3743, mentre manifesta alcune perplessità sulla espressione «e ogni pericolo di abuso delle condizioni di libertà in relazione alle finalità contemplate nell'articolo 274» contenuta nel capoverso 4-*quinquies*.

Il senatore FASSONE dichiara la sua disponibilità a riformulare il testo dell'emendamento 1.1 tenendo conto dei suggerimenti avanzati. Rileva però come la previsione contenuta nel terzo periodo dell'emendamento 1.2 affronti una problematica su cui si dovrebbe più opportunamente intervenire in sede di riformulazione del comma 3 dell'attuale articolo 286-*bis* del codice di procedura penale e, a questo proposito, rinvia al suo emendamento 5.1.

Interviene nuovamente la relatrice SCOPELLITI che, in relazione al suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo e volto a integrare il testo dell'emendamento 1.1 riprendendo il capoverso 4-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge 3743, sottolinea come le appaia invece preferibile l'impostazione dello stesso emendamento 1.1 in quanto, rispetto al testo della Camera, elimina la previsione di quello che risulta essere un vero e proprio trattamento terapeutico imposto per legge.

Il presidente PINTO ricorda che, nel suo parere, la 12^a Commissione permanente ha ritenuto che la tematica cui ha fatto testè riferimento la relatrice presenti indubbi aspetti di problematicità, sotto il profilo della libertà di cura, e che essa dovrebbe pertanto essere oggetto di una valutazione particolarmente attenta.

Il sottosegretario CORLEONE concorda comunque con la relatrice Scopelliti sulla possibilità di realizzare un'ampia convergenza sul testo dell'emendamento 1.1, apportando ad esso alcune modifiche e integrazioni.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.6, parere favorevole sull'emendamento 1.5, a condizione che le parole «dispone il ripristino» siano sostituite con le altre «può disporre il ripristino», e parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che siano soppresse le parole «ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3743**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* nel comma 4, sopprimere le parole da: «o che si trovi in condizioni di salute» sino alla fine del comma;
- b)* dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice dispone che la custodia cautelare abbia luogo presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, ovvero, in mancanza di queste, presso presidi sanitari esterni.

4-quater. Quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare in carcere non può essere disposta senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti, il giudice adotta la misura degli arresti domiciliari presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie, o presso altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio quale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990 n. 135.

4-quinquies. La custodia cautelare è comunque revocata, se l'interessato lo richiede, quando le condizioni di salute sono divenute tali da escludere ogni utilità della terapia e ogni pericolo di abuso della condizione di libertà in relazione alle finalità contemplate dall'articolo 274».

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:

«4-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da grave infermità fisica incompatibile con lo stato di detenzione e comunque tale da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. L'incompatibilità sussiste nei casi di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura ed assistenza presso strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate. La richiesta di accertamento delle condizioni di salute può essere fatta dall'imputato e dal suo difensore e il giudice, in caso di esigenze diagnostiche, può disporre il ricovero provvisorio in una delle predette strutture. Cessate le esigenze diagnostiche, il giudice, sempre che non debba adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 299, provvede a norma dei commi che seguono ovvero ripristina la custodia cautelare in carcere».

1.2

GRECO

Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2 del codice penale ovvero è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ed ha in corso o intende intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS».

1.3

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.

1.4

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. - (Modifiche dell'articolo 276 del codice di procedura penale). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 276 del codice di procedura

*penale è aggiunto il seguente: – 1-bis. Quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere ovvero la rimessione in libertà in considerazione delle sue condizioni di salute, il giudice dispone il ripristino della custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o venga sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo la revoca della custodia in carcere o la sua sostituzione con altra misura. Uguale provvedimento il giudice può assumere in caso di violazione di prescrizioni di tipo terapeutico o di inosservanze dell'eventuale programma di cura e assistenza presso le strutture di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 275».*

1.5

FASSONE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*quinqies* con il seguente:*

*«4-*quinqies*. In caso di ripetute ed ingiustificate inosservanze del programma di cui al comma 4-*bis*, il giudice può, senza pregiudicare la salute dell'imputato e degli altri detenuti, disporre la misura della custodia cautelare in carcere».*

1.6

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo il capoverso 4-*quinqies* aggiungere il seguente:*

*«4-*sexies*. Il giudice nel disporre la misura cautelare in carcere ai sensi del comma 4-*quater* o 4-*quinqies*, ordina che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza cui il soggetto ha diritto».*

1.7

GRECO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*quater* con il seguente:*

*«4-*quater*. Qualora il soggetto successivamente alla concessione del beneficio, si renda responsabile della commissione di altri delitti, si applicano gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale in relazione ai nuovi fatti, per i quali il giudice determinerà la misura cautelare adeguata».*

1.10

SILIQINI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-*quinqies*.*

1.20

SILIQINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche dell'articolo 284 del codice di procedura penale).

1. Nell'articolo 284 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ed ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 275, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, adotta le prescrizioni e le autorizzazioni necessarie all'efficace osservanza di tale programma”».

1.0.1

FASSONE

Art. 2.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 3.

2.10

SILIQINI

*Al comma 1, all'articolo 47-*quater* ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere le parole: «circa l'attuazione del programma».*

2.20

SILIQINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“Art. 286-*ter. 1.* Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere e l'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza detentive viene differita per tutti coloro che, detenuti od internati, indipendentemente dal tipo di malattia, si trovano in una fase così avanzata della malattia stessa da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In questi casi è sufficiente la certificazione del servizio sanitario penitenziario e del servizio sanitario pubblico competente che attesti le condizioni di salute ivi indicate”».

2.0.1

BONFIETTI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.10

SILQUINI

Art. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 286 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare l'incompatibilità con lo stato di detenzione, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a termini dell'articolo 275 qualora risulti accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, può utilizzare una delle collocazioni di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 275”».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È abrogato l'articolo 286-bis del codice di procedura penale».

5.1

FASSONE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

145^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 9,15.**SU UN DISEGNO DI LEGGE FATTO PROPRIO DAL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE*(A007 000, C04^a 0108^o)

Il presidente AGOSTINI rende noto che Alleanza Nazionale aveva fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il disegno di legge n. 3673 recante «Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza» d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino ed altri. Ciò imporrebbe l'inizio dell'esame entro trenta giorni. Tuttavia, avendo l'omologa Commissione della Camera dei deputati già iniziato l'esame di analogo provvedimento su identico argomento, reputa opportuno attendere la conclusione presso l'altro ramo.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C04^a 0109^o)

Il presidente AGOSTINI fa presente che non si è in grado di iniziare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno in sede deliberante, giacchè due commissari di Alleanza Nazionale, pur presenti alla preventivata ora di inizio della seduta, si sono allontanati per protesta dall'Aula cancellando le loro firme. Reputa poco comprensibile quella condotta.

Il senatore FORCIERI censura l'assenza di Alleanza Nazionale che danneggia gli interessi di quei lavoratori (Campalgenio), per i quali da

anni il Parlamento sta faticosamente tentando di intervenire proficuamente.

Il senatore MANCA ricorda i diritti dell'opposizione e fa presente che non è corretta la consuetudine di molti esponenti della maggioranza di apporre la firma senza poi presenziare effettivamente alla seduta.

Il senatore ROBOL fa presente che per radicata e non contestata consuetudine, solo al momento del voto è pretesa, se richiesto espressamente, la presenza del *quorum* prescritto.

Il senatore UCCHIELLI commenta che ogni forma di protesta, quale quella odierna di Alleanza Nazionale, esige una intima coerenza nei comportamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

230^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver constatato con rammarico l'assenza della gran parte dei parlamentari dell'opposizione, stante la rilevanza del disegno di legge, propone di esaminare solo gli emendamenti riferiti all'articolo 1, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto delle sedute di ieri.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Sull'emendamento 1.7, il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario.

Il senatore ROSSI fa presente che l'emendamento è finalizzato ad utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale per accelerare i tempi di rimborso dei crediti di imposta.

Il relatore BONAVITA ribadisce il parere contrario, facendo presente che le disposizioni recate dall'articolo 1 si riferiscono essenzialmente ai percettori di reddito da lavoro dipendente, mentre invece i rimborsi dei crediti di imposta interessano soprattutto i titolari di partita IVA.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 viene respinto.

Sull'emendamento 1.12, il relatore BONAVITA ritiene che l'esclusione delle entrate derivanti da un eventuale condono fiscale dall'ammontare complessivo del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale – condivisibile se si intende escludere dall'orizzonte legislativo l'adozione di provvedimenti di condono tributario – non risulta omogeneo al contenuto della lettera a) del comma 1. Propone pertanto al senatore Albertini di riformularlo e presentarlo, come eventuale emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo, da esaminare in Assemblea.

Il sottosegretario VIGEVANI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.12, facendo presente che la disposizione contenuta nella lettera a) esclude di per sè il maggior gettito di un eventuale condono fiscale, la cui adozione da parte del Governo egli esclude categoricamente.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver rilevato la sostanziale disomogeneità dei pareri espressi dal relatore e dal Governo, ritira l'emendamento 1.12, preannunciandone la riformulazione per l'Assemblea. Egli peraltro puntualizza che la propria parte politica giudica essenziale un indirizzo chiaro ed inequivoco in materia di condono fiscale e si riserva quindi di condizionare il voto favorevole sul disegno di legge all'accoglimento di proposte emendative giudicate in tal senso qualificanti.

Sull'emendamento 1.14, il relatore invita il senatore ALBERTINI a ritirarlo, facendo presente che il decreto legislativo n. 358 del 1997 reca già una norma antielusiva di carattere generale.

Il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere espresso dal relatore, ricordando, inoltre, che l'emendamento riguarda la materia dell'accertamento, sostanzialmente estranea alle disposizioni dell'articolo 1.

Il senatore ALBERTINI, prendendo atto delle dichiarazioni circa la norma antielusiva di carattere generale, ribadisce l'orientamento a presentare un autonomo emendamento finalizzato a prevedere controlli di merito periodici su contribuenti con elevato fatturato.

Il Presidente ANGIUS ricorda che la materia dei controlli fiscali sulle grandi imprese costituisce l'oggetto di un disegno di legge presentato dallo stesso senatore Albertini, di prossima iscrizione all'ordine del giorno della Commissione.

Il relatore BONAVITA giudica al momento inapplicabili le disposizioni in materia di controlli, tenuto conto che solo l'introduzione degli studi di settore consentirà all'Amministrazione finanziaria di concentrare la propria attenzione su una platea di contribuenti più ristretta.

Il sottosegretario VIGEVANI sottolinea l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno sulla materia dei controlli, tenuto conto che è in via di emanazione la direttiva ministeriali sugli accertamenti e sui controlli.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 1.14.

Il RELATORE invita il senatore Albertini a riformulare l'emendamento 1.15 prevedendo, invece di sostituire integralmente la lettera b), di inserire, alla stessa lettera d) del comma 1, dopo le parole «in favore di tutti i contribuenti», le parole «con priorità ai titolari di reddito compresi negli scaglioni più bassi.».

Il senatore ALBERTINI accetta di modificare l'emendamento 1.15, nel senso proposto dal relatore.

Sull'emendamento 1.15 (nuovo testo), il Sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Il senatore D'ALÌ invita il senatore Albertini a specificare, la indicazione delle fasce di reddito cui dare priorità, per evitare una dizione generica del principio di delega, che conferirebbe al Governo eccessiva discrezionalità.

Il senatore ALBERTINI si dichiara contrario a modificare l'emendamento 1.15 (nuovo testo) che, posto ai voti, viene approvato.

Su invito del relatore, il senatore GAMBINI ritira l'emendamento 1.20, preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO sull'emendamento 1.21, interviene il senatore D'ALÌ il quale paventa il rischio che senza introdurre la specificazione che la riduzione delle aliquote debba avvenire in maniera proporzionale agli scaglioni esistenti, nell'esercizio della delega il Governo possa favorire alcune categorie sociali rispetto ad altre, contraddicendo lo spirito perequativo delle disposizioni.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che con l'approvazione dell'emendamento 1.15 (nuovo testo) la Commissione ha già indirizzato il Governo verso i redditi più bassi, con un'indicazione che, nello spirito, contrasta con quello dell'emendamento 1.21.

Posto ai voti l'emendamento 1.21 viene respinto.

Sull'emendamento 1.24, il relatore BONAVITA si rimette al parere del Governo, giudicando opportuno avere particolare riguardo alle famiglie numerose o monoreddito o con componenti affetti da *handicap* o anziani, nella determinazione delle nuove aliquote.

Il sottosegretario VIGEVANI non esprime contrarietà all'emendamento 1.24 che, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma all'emendamento 1.25 e lo modifica, come richiesto dalla 5^a Commissione permanente, presentando il subemendamento 1.25/1.

Su di esso il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario.

Posto ai voti il subemendamento 1.25/1 viene respinto.

Viene quindi dichiarato inammissibile l'emendamento 1.25, in conseguenza del parere condizionato della 5^a Commissione permanente all'accoglimento del subemendamento 1.25/1 non accolto.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore PASQUINI ritira l'emendamento 1.26.

Sull'emendamento 1.43, predisposto dal relatore recependo le indicazioni espresse dalla 5^a Commissione permanente, il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.43 viene approvato.

Sull'emendamento 1.30, il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario, motivandolo con la opportunità di mantenere la competenza sugli schemi di decreti legislativi alla Commissione dei Trenta, affinché, sulla delega di cui sul comma 1, sia garantita la omogeneità della deliberazione consultiva del Parlamento.

Posto ai voti l'emendamento 1.30, viene respinto.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.8, 1.10, 1.13, 1.16, 1.18, 1.22, 1.28, 1.29, 1.37, 1.39 e 1.41.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

231^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore Athos DE LUCA aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Il relatore BONAVITA aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.0.5, che concerne una questione interpretativa già affrontata in sede di approvazione del disegno di legge n. 2524B-ter.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 1.0.7.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Sull'emendamento 2.2, soppressivo dell'articolo, il RELATORE e il Sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento, ribadendo la contrarietà della propria parte politica allo strumento della delega legislativa.

L'emendamento, posto ai voti, è poi respinto.

Il Sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.25, presentato del relatore in ossequio al parere della 5^a Commissione permanente.

Tale emendamento, posto ai voti, è accolto.

Accogliendo l'invito del relatore il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 2.5.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Sottosegretario VIGEVANI, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, di identico contenuto.

Sull'emendamento 2.26, del relatore il Sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

A giudizio del senatore D'ALÌ la modifica proposta, insieme all'emendamento 2.25 già approvato, rende particolarmente nebuloso l'ambito applicativo delle disposizioni di delega, svuotandone di fatto il contenuto innovativo. Per tali motivi, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.26.

Anche il senatore ROSSI preannuncia il voto contrario, concordando con i rilievi del senatore D'Alì.

Posto ai voti, l'emendamento 2.26 viene approvato.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.11, poichè ritiene che la cosiddetta «Commissione dei Trenta», già competente per l'esame dei decreti legislativi istitutivi della *dual income tax*, debba continuare ad essere investita dell'esame degli schemi di decreto legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2.

Il Sottosegretario VIGEVANI ribadisce l'importanza annessa dal Governo alla omogeneità della deliberazione parlamentare sulla attuazione di deleghe di così ampio rilievo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.11 viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 2.13.

Sull'emendamento 2.14, il RELATORE invita il senatore Albertini al ritiro.

Il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere espresso dal Relatore, assicurando peraltro il senatore Albertini che il meccanismo del moltiplicatore incontra già, a legislazione vigente, il limite del valore del patrimonio netto della impresa al 30 settembre 1996.

Il senatore ALBERTINI ritira quindi l'emendamento 2.14.

Con il parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, viene respinto l'emendamento 2.15.

Passando all'emendamento 2.17, di contenuto identico agli emendamenti 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21, il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO invitano i rispettivi proponenti al ritiro, in quanto la questione è affrontata, anche se parzialmente, nell'emendamento 2.24 del Governo.

Mentre i senatore CASTELLANI e MONTAGNA ritirano gli emendamenti 2.17 e 2.21, il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento 2.20, non giudicando omogenea la disciplina recata dall'emendamento con quella prevista dalla proposta del Governo circa l'agevolazione degli investimenti in beni strumentali.

Il Sottosegretario VIGEVANI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 2.20, in quanto in contrasto con lo spirito della *dual income tax* che tende a premiare la capitalizzazione delle imprese e a scoraggiare gli investimenti effettuati tramite l'indebitamento.

Posti congiuntamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 2.20, 2.18 e 2.19.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posto in votazione il subemendamento 2.24/100, predisposto dal Relatore recependo il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente; tale subemendamento, che modifica il comma 5 dell'articolo 2, dispone la decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dal comma 4 dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, invece che dal terzo.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ preannuncia voto contrario, ribadendo la valutazione espressa in precedenza che le modifiche fin qui approvate all'articolo 2 ne vanificano sostanzialmente la portata innovativa e la immediata applicabilità.

La Commissione accoglie quindi il subemendamento 2.24/100.

Il senatore CASTELLANI, accogliendo l'invito del relatore, ritira, il subemendamento 2.24/2.

Accogliendo l'invito del relatore il senatore PASQUINI ritira il subemendamento 2.24/5.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti i subemendamenti 2.24/6, 2.24/7, 2.24/8 e 2.24/9, di identico contenuto.

Vengono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.10, 2.12, 2.16, 2.24/4 e 2.24/13.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 2.24, come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BONAVITA preannuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 3, volto a tener conto di una serie di proposte emendative presentate a tale articolo. Ritiene quindi opportuno sospendere l'esame degli emendamenti.

Il Presidente ANGIUS rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera a), in favore dei contribuenti appartenenti agli scaglioni più bassi di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mediante modifiche delle aliquote o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, con aumento delle detrazioni e deduzioni per i lavoratori dipendenti, nonchè mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;».

1.15

ALBERTINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in favore di tutti i contribuenti», inserire le altre: «con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi.».

1.15 (Nuovo testo)

ALBERTINI

Art. 2.

All'emendamento 2.24, premettere le seguenti parole: «Al comma 5, sostituire le parole: “a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo” con le altre: “a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo».

2.24/100

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a 0100°)

Il presidente OSSICINI avverte che, pur sussistendo il numero legale per dare inizio alla seduta, non è stato raggiunto quello – più alto – necessario per proseguire l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 932-B all'ordine del giorno. Osserva che le assenze di vari colleghi sono dovute a ragioni di salute e formula fervidi auguri per il loro pronto ristabilimento. Comunica infine che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione testé conclusa ha deliberato che il seguito della discussione del disegno di legge n. 932-B figuri al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della settimana prossima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

265ª Seduta (1ª pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 1.1, vengono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 1.2 e 1.3, mentre l'1.4 è respinto.

Si conviene poi di accantonare gli emendamenti 1.6 e 1.8. L'emendamento 1.7, posto ai voti, è approvato. Il senatore BOSI ritira l'emendamento 1.9 e successivamente vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7.

Il senatore ROGNONI ritira l'emendamento 2.8 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore BOSI illustra quindi brevemente i subemendamenti 2.9/1 e 2.9/2, sui quali il RELATORE e il sottosegretario LAURIA esprimono parere contrario. I due subemendamenti in questione, posti ai voti, sono respinti.

Viene poi approvato l'emendamento 2.9 con una modifica volta a sostituire la parola «squadra» con la parola «società».

Successivamente, sono approvati anche gli emendamenti 2.10 e 2.12 mentre gli emendamenti 2.13 e 2.15 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

Il senatore CASTELLI illustra brevemente il subemendamento 2.16/1 che, contrari il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, viene respinto. Viene poi approvato l'emendamento 2.16.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 2.17 il senatore CASTELLI ritira il subemendamento 2.18/1 e illustra il subemendamento 2.18/2, che, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene respinto. Viene poi approvato l'emendamento 2.18.

Il senatore CASTELLI illustra i subemendamenti 2.19/1 e 2.19/2. Il subemendamento 2.19/1, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario LAURIA, viene approvato, mentre il subemendamento 2.19/2, contrari il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, è respinto. Viene poi approvato l'emendamento 2.19 nel testo modificato.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.20.

Dopo che il senatore OCCHIPINTI ha ritirato gli emendamenti 2.21, 2.26 e 2.27, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.24 e 2.25.

Sull'emendamento 2.35 il sottosegretario LAURIA interviene per avvertire che il Governo si riserva di presentare in Assemblea un subemendamento volto a precisare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel determinare gli *standard* dell'apparato, dovrà prima acquisire il parere tecnico del Ministero delle comunicazioni.

L'emendamento 2.35 viene quindi posto ai voti ed approvato. Sono così considerati preclusi gli emendamenti 2.36 e 2.38.

Viene poi approvato l'emendamento 2.39, con l'inserimento, dopo la parola «denominazione» delle parole «o una testata».

L'emendamento 2.40 viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Viene poi posto a voti e respinto l'emendamento 2.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 3.1, il senatore OCCHIPINTI ritira l'emendamento 3.2.

Successivamente, sono approvati gli emendamenti 3.3 (dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore TERRACINI) e 3.4.

Il senatore OCCHIPINTI ritira l'emendamento 3.5.

Sono quindi posti ai voti ed accolti gli emendamenti 3.6 e 3.6-*bis* (quest'ultimo presentato dal relatore in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio).

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9.

Il senatore CASTELLI illustra quindi i subemendamenti 3.10/1, 3.10/2 e 3.10/3 e ritira il subemendamento 3.10/4.

I subemendamenti 3.10/1, 3.10/2 e 3.10/3, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti. Successivamente, viene approvato l'emendamento 3.10.

Il senatore LO CURZIO ritira l'emendamento 3.11 e il senatore OCCHIPINTI ritira gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14.

Viene poi approvato l'emendamento 3.14-*bis* presentato dal relatore in ossequio al parere della Commissione bilancio.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 3.15, posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20.

Il senatore MANIS ritira quindi l'emendamento 3.21.

Viene infine respinto l'emendamento 3.22.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

266ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Treu.

La seduta inizia alle ore 19.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª 0034º)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Bornacin ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta. Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sulla sciagura aerea verificatasi a Genova
(R046 003, C08ª 0007º)

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso a nome della Commissione il più vivo cordoglio per le famiglie delle vittime della sciagura aerea e gli auguri per coloro che sono rimasti feriti, ringrazia il Ministro Treu per aver accettato l'invito a riferire alla Commissione sulle cause dell'incidente in tempi assai celeri.

Il ministro TREU, dopo essersi associato al cordoglio per i familiari delle vittime dell'incidente che, in gran parte, hanno già raggiunto Genova dove, in rappresentanza del Ministero, è presente il sottosegretario Danese informa che l'aeromobile oggetto della sciagura appartiene alla società Minerva Airlines e che l'incidente è avvenuto in fase di atterraggio. Nell'aereo erano presenti 27 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'intervento della Guardia costiera e della Capitaneria di porto è stato immediato e sono state recuperate immediatamente 13 persone in vita. Grazie ad un ulteriore intervento dei Vigili del fuoco sono poi state recuperate altre 14 persone e successivamente le 4 vittime estratte dalla carlinga. Si è inoltre immediatamente provveduto al galleggiamento dell'aeromobile affinché, in particolare la carlinga, possa essere messa a disposizione degli inquirenti e dell'aviazione civile per le rispettive inchieste. Informa quindi che il Ministero ha già nominato un perito per le verifiche del caso e una Commissione di inchiesta che affiancherà gli inquirenti nell'accertamento delle cause. Su queste ultime è piuttosto difficile dare, a poche ore dall'incidente una versione apprezzabile dei fatti. L'unico elemento oggettivo sono le condizioni generali di sicurezza dell'aeroporto di Genova ed in particolare quelle meteorologiche che registravano venti molto forti al momento dell'incidente. Le indagini sono peraltro in corso e non è possibile dare interpretazioni in assenza di ulteriori elementi. Si può in ogni caso aggiungere che l'aeromobile era di recente costruzione e di *standard* internazionali abbastanza nuovi. Il

Ministero rinnova comunque l'impegno ad una ulteriore verifica sulle condizioni di sicurezza del trasporto aereo (che è nella media europea) e fa presente che già è stato istituito un gruppo di valutazione che sta lavorando per l'individuazione di ulteriori *standards* di sicurezza del volo in collaborazione con l'ENAV e l'ENAC per la parte che rispettivamente compete ai due Enti.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORNACIN, dopo aver ringraziato il Ministro ed essersi associato alle condoglianze espresse nei confronti dei familiari delle vittime, sottolinea la necessità di riprendere, per una risposta più dettagliata, la questione riguardante l'incidente non appena saranno disponibili dati più certi. Ritiene comunque necessario riprendere l'esame di un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, che riguarda l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza del volo (Atto Senato 3500) proprio perché la questione è, purtroppo, da affrontare in tempi rapidi come dimostra anche quest'ultimo incidente. Fa inoltre presente che gli aerei possono atterrare con un vento che spira fino a 30-31 nodi di velocità; ritiene pertanto che una riflessione sull'incidente in questione debba essere fatta anche considerando che il vento non spirava certamente a quella velocità. La questione su cui soffermarsi è piuttosto quella riguardante la sicurezza degli aeromobili e la loro manutenzione. Risulta peraltro che l'aereo in questione, pur essendo di nuova generazione, ha presentato spesso problemi al carrello e anche su questo attende in tempi rapidi una risposta più dettagliata dell'Esecutivo.

Il senatore TERRACINI sottolinea che da notizie di stampa risulta la mancata frenatura da parte dell'aeromobile. L'altra questione da prendere in attento esame è poi la sicurezza nell'aeroporto di Genova che, a suo avviso, andrebbe più attentamente valutata. In merito poi al problema della copertura assicurativa riguardante i voli aerei chiede ulteriori informazioni sulla società Minerva Airlines sulla quale certamente i passeggeri non sapevano di volare in quanto il volo risultava essere dell'Alitalia. Su questo punto ritiene sarebbe necessaria, soprattutto per rispetto dei passeggeri, maggiore chiarezza.

Il senatore PAROLA ritiene che l'aumento progressivo del traffico aereo porterà nei prossimi anni al pericolo di un sempre maggior numero di incidenti. È pertanto necessario il massimo impegno sul versante della sicurezza e sotto tale profilo auspica che venga presto costituita l'apposita Agenzia in grado di svolgere indagini tecniche adeguate.

Il senatore MULAS si unisce ai sentimenti di cordoglio per le vittime e si sofferma sul problema dei collegamenti con la Sardegna, osservando come da tempo i senatori di quella regione rappresentino il problema della scarsa sicurezza e della insufficienza dei trasporti da e verso quella regione.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che in questa occasione occorra distinguere i problemi, pure pressanti, legati alla funzionalità dei collegamenti dal tema della sicurezza in senso stretto, che riguarda tutti i sistemi di trasporto. Di questo problema la Commissione non potrà non occuparsi nelle prossime settimane, tenendo conto del fatto che l'aumento della mobilità comporta inevitabilmente rischi di incidenti (basti pensare al relevantissimo fenomeno degli incidenti stradali). Nel caso specifico, comunque, si può almeno essere sufficientemente certi che si possano ricostruire con esattezza le cause del disastro, visto che i piloti sono vivi e che l'aeromobile non è uscito distrutto. La Commissione quindi ascolterà di nuovo il Ministro dei trasporti non appena le varie inchieste in corso avranno raggiunto risultati apprezzabili.

Replica brevemente il ministro TREU, il quale fa presente innanzi tutto che il decreto istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nei trasporti è già stato firmato dal Capo dello Stato e sta quindi per entrare in vigore. Da parte sua, non vi sono obiezioni all'eventuale avvio di indagini parlamentari su questa materia. Con particolare riferimento all'episodio odierno, fa presente che sulla pista è stata rinvenuta una chiara traccia di frenata, che i piloti a bordo erano tre di cui uno in fase di tirocinio e che la società Minerva rappresenta un'impresa di trasporto affidabile che applica gli *standards* internazionali. Infine, fa presente che il tema dei collegamenti con le isole sarà oggetto di uno specifico «tavolo» per i trasporti al quale siederanno anche i Ministri del bilancio e del tesoro.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3782**Art. 1.**

Al comma 2 sono soppresse le parole: «o di autorizzazione».

1.1

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «in ciascun ambito locale» aggiungere le seguenti: «e le relative coperture».

1.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, dopo le parole: «in ciascun ambito locale» aggiungere le seguenti: «e le relative coperture».

1.3

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Al comma 3, dopo le parole: «in ciascun ambito locale» inserire le seguenti: «e le relative coperture».

1.4

BOSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sette mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2000».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità degli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni».

1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sette mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2000. Al fine di assicurare il razionale sviluppo del mercato in relazione all'attuale assetto, la riserva fissata dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i programmi irradiabili dall'emittenza radiofonica in ambito locale può essere modificata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.8

ROGNONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e il Regolamento per il rilascio delle nuove concessioni radiofoniche entro il 30 giugno 2000. Lo schema di detti provvedimenti viene sottoposto entro il 15 maggio 2000 alle associazioni a carattere nazionale di emittenti radiofoniche private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 2000. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità stabilisce i criteri per la individuazione delle associazioni a carattere nazionale di emittenti e reti private televisive e radiofoniche».

1.9

BOSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Il completamento del piano deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) previsione del più elevato numero possibile di impianti per le emittenti televisive locali, prendendo come obiettivo di riferimento il numero degli impianti eserciti dalle stesse ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 422;

b) localizzazione degli impianti anche su siti diversi rispetto a quelli previsti dalla deliberazione n. 68 del 30 ottobre 1998 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di almeno il settanta per cento dei canali previsti nella fase di completamento.

3-ter. Il numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale deve essere definito facendo riferimento all'esigenza di massimo pluralismo.

3-quater. Lo schema degli atti di cui al presente comma 3 viene sottoposto entro il 15 maggio 1999 alle associazioni a carattere nazionale di emittenti televisive private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 1999».

1.12

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

3-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e il Regolamento per il rilascio delle nuove concessioni radiofoniche entro il 30 giugno 2000.

3-quater. Lo schema di detti provvedimenti viene sottoposto entro il 15 maggio 2000 alle associazioni a carattere nazionale di emittenti radiofoniche private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 2000.

3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità stabilisce i criteri per la individuazione delle associazioni a carattere nazionale di emittenti e reti private televisive e radiofoniche».

1.13

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

2.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

2.3

BORNACIN, BALDINI, BOSI, PONTONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più di una quota prefissata dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia, espressa in termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento: ai consumi (abbonamenti stagionali, richieste per le singole partite in *pay per view*, ecc.); a qualsiasi altro parametro (*audience*, dimensioni delle tifoserie, ecc.) in grado di rappresentare la domanda del prodotto calcio. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinino la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

1-bis. I medesimi limiti indicati nel numero 1 si applicano anche per quanto concerne l'acquisizione di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di film. In questo caso, la quota massima riferibile a ciascun soggetto deve essere determinata con riferimento al fatturato delle proiezioni cinematografiche registrato in Italia e viene definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti di *pay per view*, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato».

2.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Lega Nazionale Professionisti, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità dei diritti sportivi, della durata dei relativi contratti e della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, può prevedere un limite all'acquisizione dei diritti di trasmissione in forma codificata del campionato di calcio di serie A da parte dei soggetti titolari di concessione per trasmissioni radiotelevisive via satellite o via cavo».

2.6

BORNACIN, BALDINI, BOSI, PONTONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità per la concorrenza e il mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce il limite di acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di tutti i programmi trasmessi dai soggetti titolari di autorizzazione per trasmissioni televisive via satellite o via cavo, sotto qualsiasi forma o titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, onde assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato».

2.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire i primi due periodi del comma 1 con i seguenti:

«1. Ciascuna squadra di calcio è unica titolare del diritto di sfruttamento televisivo della propria immagine. È fatto divieto alle squadre di calcio di serie A di conferire, tra loro congiuntamente, un unico mandato per la vendita dei diritti televisivi in esclusiva, in forma codificata, dell'intero campionato di serie A. È fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e/o collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinino la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato, ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni».

2.8

ROGNONI

Premettere al comma 1 il seguente periodo: «Ciascuna squadra di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata».

2.9

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole da «ai soggetti titolari» fino alle parole: «Unione europea di» con le parole: «A chiunque».

2.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «codificata» inserire le seguenti: «di eventi sportivi».

2.12

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «del campionato di calcio di serie A o comunque del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia» con le parole: «relativi al complesso di tutti i contenuti di maggior valore (i cosiddetti premium). La determinazione della percentuale del 60 per cento dei diritti in esclusiva in forma codificata sarà effettuata sulla base del valore di tali diritti».

2.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «non superiore a» sostituire la parola: «tre» con l'altra «uno».

2.15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'Autorità per le garanzie» fino alle parole: «predetto limite» con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può derogare al limite del 60 per cento di cui al primo periodo del presente comma».

2.16

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «della complessiva titolarità» sostituire le parole: «degli altri diritti sportivi» con le parole: «dei diritti».

2.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «stesso mercato» inserire le seguenti: «, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale».

2.18

IL RELATORE

Al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «l'Autore deve comunque pronunciarsi in caso di superamento del predetto limite».

2.19

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249».

2.20

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È vietata la trasmissione in forma codificata delle partite della Nazionale di calcio».

2.21

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite alle acquisizioni di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui i diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata siano offerti globalmente per tutto il campionato di calcio di serie A, dalla Federazione italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) o dalla Lega Nazionale Professionisti cui è demandata l'organizzazione del campionato medesimo».

2.24

BOSI, BORNACIN, BALDINI, PONTONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono nulli i patti o i contratti tendenti a limitare o ad escludere la possibilità per le società sportive di cedere i diritti per la trasmissione differita in forma non codificata. La trasmissione deve iniziare almeno 2 ore dopo il termine dell'evento sportivo».

2.25

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le società sportive possono ulteriormente cedere i diritti per la trasmissione differita in forma non codificata. L'inizio della trasmissione differita deve avvenire con un intervallo da un minimo di 2 ad un massimo di 16 ore dal termine dell'evento sportivo».

2.26

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È riconosciuto alle emittenti televisive locali un diritto di cronaca relativo alle squadre di interesse nel proprio bacino di utenza, esplicitandosi nella possibilità di trasmettere spezzoni di partite di calcio dei campionati nazionali di durata massima di 90 secondi nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e di 180 secondi al termine dell'evento sportivo».

2.27

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, le parole: «Dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000».

2.35

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «Il Ministero delle comunicazioni emana con apposito regolamento, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, le specifiche tecniche e gli standard conseguenti; fissa inoltre la data, non oltre il 1° agosto 2000, in cui».

2.36

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2000», con le altre: «1° gennaio 2001».

2.38

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono assumere, né diffondere, un marchio o una denominazione identificativi che richiama in tutto o in parte quello di una emittente nazionale».

2.39

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I dati contenuti nel sistema di gestione delle sottoscrizioni della piattaforma digitale di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1997,

n. 249 devono intendersi tutelati come dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2-ter. Gli accertamenti di cui l'articolo 32 comma 5 legge 31 dicembre 1996 n. 675 sono effettuati per il tramite di un membro dell'Autorità garante. Gli atti ed i documenti acquisiti di cui al comma 7 dell'articolo 32 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sono resi conoscibili attraverso una relazione annuale del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativa alla presenza di soggetti politici nella programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale)

1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la presenza nelle trasmissioni radiotelevisive di candidati, esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è regolamentata come segue:

a) è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, quando ha luogo nei notiziari trasmessi con le denominazioni abituali di «telegiornale», «giornale radio» o equivalenti, sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) si conforma ai criteri specifici stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, quando ha luogo in altre trasmissioni, purchè a contenuto informativo;

c) è vietata in tutte le altre tipologie di trasmissioni, individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze".

2. All'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste dall'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. Se, tuttavia, le consultazioni hanno rilevanza esclusivamente locale, l'applicazione degli articoli 1 e 6 può essere esclusa o limitata ad ambiti territoriali specifici, con provvedimenti assunti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. Non possono essere considerate di rilevanza locale le consultazioni che, anche sommando più ambiti territoriali o diverse tipologie di consultazione popolare, coinvolgono simultaneamente oltre un quarto dell'elettorato nazionale"».

2.0.2

BORNACIN, DE CORATO, PONTONE

Art. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi"».

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «in programmi di televendita» aggiungere le seguenti: «di prodotti propri», nonché, dopo le parole: «e non trasmettono pubblicità» aggiungere le seguenti: «, sia redazionale, sia sotto forma di spot».

3.2

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, le parole da: «sono abilitate» fino a: «della domanda», sono sostituite dalle seguenti: «possono presentare domanda di concessione, a condizione che».

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, le parole: «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della concessione».

3.4

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «dismettano le proprie attività» aggiungere le seguenti: «, rilasciando le rispettive frequenze, »;

conseguentemente sopprimere le parole: «e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse.».

3.5 DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, dopo la parola: «domanda» è inserita la seguente: «documentata».

3.6 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «negli ultimi tre anni» sono inserite le seguenti: «nonché al complesso delle risorse disponibili».

3.6-bis IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «300 milioni».

3.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «cento milioni» con le altre: «centocinquanta milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «centottanta milioni» con le altre: «duecento milioni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «16 miliardi» con le altre: «23 miliardi».

3.8 BALDINI, BORNACIN, PONTONE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «180 milioni», con le parole: «540 milioni».

3.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso».

3.10

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano esclusivamente alle emittenti radiotelevisive commerciali».

3.11

LO CURZIO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 8, lettera a) dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire le parole: "30 per cento" con le parole: "20 per cento".

3-ter. Al comma 3, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122 è soppresso l'ultimo periodo.

3.12

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è incrementata di lire 15 miliardi per l'anno 1999, destinati alle emittenti televisive locali operanti nelle aree depresse.»;

conseguentemente al comma 4, inserire infine il seguente periodo:

«All'onere derivante dall'attuazione comma 3-bis, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1999 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

3.13

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato da ultimo dal comma 10 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 è sostituito dai seguenti:

1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti su territorio nazionale, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nel medesimo territorio, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'applicazione del comma 1. Le amministrazioni indicate comunicano all'Autorità, entro il mese di maggio di ciascun anno, l'entità degli stanziamenti destinati alle campagne pubblicitarie e di promozione. Entro 30 giorni l'Autorità comunica alle associazioni di settore l'entità delle quote con vincolo di destinazione.

3. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 30 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione della propria attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nel territorio regionale.

4. I comitati regionali per le comunicazioni vigilano sull'applicazione del comma 3 con le medesime funzioni ed i medesimi poteri dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, ivi compresi quelli indicati dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La ripartizione tra le emittenti deve avvenire senza discriminazione, secondo i criteri di economicità e pluralismo».

3.14

DI PIETRO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, sostituire la parola: «valutato» con la seguente: «determinato».

3.14-bis

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «16 miliardi», con le parole: «48 miliardi».

3.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».

3.16

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: " , anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni"».

3.17

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 13) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: " , anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni"».

3.18

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

3.19

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento».

3.20

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, al punto 1, al primo e secondo periodo sostituire la parola: "campagne", con la parola "iniziative"».

3.21

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 10, punto 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la parola "campagne" è sostituita dalla parola "iniziative"».

3.22

BALDINI, BORNACIN, PONTONE

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3782**Art. 2.**

Sostituire le parole: «squadra di calcio di serie A e di serie B» con le seguenti: «società sportiva».

2.9/1

BOSI

Dopo le parole: «in forma codificata» aggiungere le seguenti: «ferma la facoltà di concedere mandato individuale a terzi. Sono fatti salvi gli oneri contemplati dalle norme di affiliazione alle Federazioni sportive per il rispetto del principio di mutualità».

2.9/2

BOSI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e stabilire il limite di acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di tutti i programmi trasmessi dai soggetti titolari di autorizzazione per trasmissioni televisive via satellite o via cavo, sotto qualsiasi forma o titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, onde assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato».

2.16/1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in particolar modo gli eventi legati al campionato di calcio».

2.18/1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati eventi di minor valore commerciale anche i lungometraggi la cui prima visione è anteriore al 1996».

2.18/2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo la parola: «pronunciarsi» aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni».

2.19/1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo la parola: «limite» aggiungere le seguenti: «accertato con riscontri oggetti».

2.19/2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 3.

Sopprimere la parola: «eventuale»

3.10/1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo la parola: «indennizzo» aggiungere le seguenti: «che comunque non può essere inferiore a 80 milioni di lire».

3.10/2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo la parola: «indennizzo» aggiungere le seguenti: «che comunque deve costituire un equo ristoro delle eventuali perdite».

3.10/3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo la parola: «indennizzo» aggiungere le seguenti: «che comunque deve costituire un equo ristoro».

3.10/4

CASTELLI, PERUZZOTTI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - *Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione*

(125) MANIERI ed altri. - *Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe*

(207) SALVATO e CARCARINO. - *Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo*

(924) COSTA. - *Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico*

(2565) FIORILLO. - *Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 febbraio 1999.

Il PRESIDENTE ricorda come il provvedimento, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati nel giugno dello scorso anno, sia stato esaminato dalla Commissione lavoro del Senato con modalità idonee a garantire una sollecita conclusione del suo esame. Si è così giunti, in data 4 novembre 1998, alla conclusione dell'illustrazione degli emendamenti, ma non è stato possibile dopo di allora procedere all'esame ed alla votazione degli stessi, poiché la 5^a Commissione permanente ha subordinato l'espressione del prescritto parere all'acquisizione di una nuo-

va relazione tecnica del Governo sugli oneri finanziari recati dal provvedimento. Tale scelta ha in effetti suscitato qualche sorpresa, dal momento che sullo stesso testo era già stata prodotta una relazione tecnica in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, e tale relazione era stata giudicata idonea. Tuttavia, poiché la 5ª Commissione permanente ha ritenuto di avvalersi di una facoltà che è espressamente contemplata dall'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, appare indispensabile una sollecita presentazione da parte del Governo di una nuova relazione tecnica.

La vicenda evidenzia peraltro l'esistenza di un problema di carattere generale, che tende a ripercuotersi negativamente sull'andamento dei lavori della Commissione. Il ritardo con il quale spesso il Governo presenta le relazioni tecniche fa sì che la richiesta di cui all'articolo 76-bis testè richiamato si traduca generalmente in un blocco anche molto prolungato dell'iter di esame dei disegni di legge interessati.

Su tale questione, ricorda di aver avuto uno scambio epistolare con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; tuttavia, poiché le reiterate dichiarazioni d'intenti non sembrano aver modificato la situazione, appare opportuno, a modifica del criterio fin qui seguito in pendenza di richieste di relazione tecnica, attenersi al principio per cui, una volta scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della 5ª Commissione permanente, si dovrà procedere senz'altro nell'esame e nella votazione degli emendamenti, in modo tale da consentire la possibilità di licenziare i provvedimenti assegnati alla Commissione per l'esame dell'Assemblea in tempi ragionevoli.

Trattandosi di dare una prima applicazione a tale ipotizzato nuovo criterio, propone altresì di effettuare un ultimo rinvio del seguito dell'esame alla prossima settimana, con l'intesa di procedere senz'altro all'esame e alla votazione degli emendamenti anche nell'eventualità che nel frattempo non sia ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente.

La Commissione conviene quindi con le proposte testé formulate dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(3739) CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 febbraio 1999.

Inizia l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3512, assunto come testo base.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 1.19, di contenuto analogo agli emendamenti 1.14 e 1.18, presentati, rispettivamente, dai senatori Piloni e Pelella e dal senatore Filograna.

Illustra inoltre l'emendamento 1.15.

Il senatore Michele DE LUCA illustra gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 rilevando l'opportunità di attenersi ad una formulazione idonea a ricomprendere, fra le fattispecie di lavoro che possono sussistere in capo al socio lavoratore in aggiunta al rapporto sociale, quelle riconducibili al lavoro atipico e alle altre future tipologie contrattuali che potranno emergere nell'evoluzione della realtà produttiva. Ove per contro si insistesse nella scelta di circoscrivere la previsione ai soli rapporti di lavoro subordinato ovvero autonomo, «anche in forma coordinata e continuativa», si condannerebbe la nuova normativa ad una rapida obsolescenza in rapporto alla rapida evoluzione delle tipologie contrattuali sul mercato del lavoro.

Più in generale, le proposte emendative da lui presentate al comma 3 dell'articolo 1 tendono ad attribuire ai soci lavoratori tutti i diritti previsti dall'ordinamento per i rapporti di lavoro sussistenti in concomitanza con il rapporto sociale, indipendentemente dalla loro tipologia, ad eccezione di quelli incompatibili con tale rapporto.

Il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.14 ed illustra l'emendamento 1.17, sottolineando come le fattispecie nelle quali accanto ad un rapporto sociale sussiste un rapporto di lavoro autonomo presentino specifiche peculiarità nella realtà delle cooperative.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.2 e illustra l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono accantonati.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 2.5, tendente ad evidenziare che, relativamente ai soci lavoratori con rapporti di lavoro subordinato, dovrà trovare piena applicazione lo Statuto dei lavoratori, e che gli articoli 1, 8, 14 e 15 dello stesso testo dovranno invece essere applicati agli altri soci lavoratori. Alla stregua dello stesso emendamento, è prevista peraltro la possibilità di individuare in sede di accordi collettivi forme specifiche di esercizio dei relativi diritti.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si intendono accantonati.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.12 e 3.14 ed illustra l'emendamento 3.11.

Il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.26, 3.27 e 3.28 ed illustra l'emendamento 3.21.

Dopo che il senatore MANZI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.3, il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 3.22, tendente a precisare che i trattamenti economici previsti dai precedenti commi 1 e 2 si applicano ai soci lavoratori di tutte le forme di cooperative; occorre infatti tener conto che la compresenza di rapporti associativi e di lavoro può verificarsi, oltre che nel caso più tipico delle cooperative di produzione e lavoro, anche per una serie di altre tipologie di cooperative, come ad esempio quelle che risulteranno dalla trasformazione di iniziative nel settore dei lavori socialmente utili. Illustra poi l'emendamento 3.23, rilevando come nella vita delle cooperative possa giustificarsi, sia nella fase di avvio che in presenza di situazioni di crisi, la richiesta di un contributo ai soci lavoratori. La sua proposta emendativa tende pertanto a consentire la trasformazione volontaria, ricorrendo le due situazioni testé richiamate, di una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione del socio lavoratore in capitale sociale della cooperativa.

Il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si intendono accantonati.

Si passa all'esame di alcuni emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 3.0.2, volto a prevenire il ricorso nell'ambito del mondo delle cooperative a forme di anomala compressione dei livelli retributivi in vista dell'aggiudicazione di gare di appalto.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 3.0.4, di contenuto analogo all'emendamento 3.0.2, testé illustrato dal senatore Pelella.

Il PRESIDENTE suggerisce ai presentatori degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.4 di apportarvi una modifica, di rilievo puramente formale, nel senso di riferirsi, al comma 1, alla contrattazione collettiva e non ai contratti collettivi.

Avverte quindi che gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3 si intendono accantonati.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.6 ed illustra gli emendamenti 4.17 e 4.18, il primo dei quali diretto ad espli-

citare l'obiettivo del graduale superamento dei salari convenzionali, ed il secondo tendente a conferire alle imprese in forma di società cooperativa iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 la qualità di imprese artigiane a tutti gli effetti, ivi compresi quelli assicurativi e di inquadramento contributivo.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 4.20, riservandosi di ripresentarlo, eventualmente in una nuova formulazione, per l'esame dell'Assemblea.

Il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.11 ed illustra l'emendamento 4.12, di contenuto analogo all'emendamento 4.17, tendente a risolvere la controversa questione del salario convenzionale.

Illustra poi l'emendamento 4.13, volto a stabilire l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi fra le cooperative ed i soci lavoratori in adempimento del contratto sociale; al riguardo, sottolinea l'opportunità di superare una condizione di incertezza normativa che ha alimentato un rilevante contenzioso.

Il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 si intendono accantonati.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.4 ed illustra gli emendamenti 5.13 e 5.9.

Il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.6 e 5.7.

Il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 si intendono accantonati.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.50 ed illustra l'emendamento 6.32, tendente a conferire pari dignità all'attività di certificazione inerente al rapporto di lavoro ed al regolamento che dovrà essere adottato dalle cooperative per la definizione del tipo di rapporto e delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci.

Illustra poi gli emendamenti 6.12, 6.40, 6.13, 6.41 e 6.14. Rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti 6.15, 6.11 e Rub. 6.100.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.5 e 6.4, mentre il senatore MONTAGNINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.27, 6.26 e 6.24.

Il senatore PIZZINATO illustra gli emendamenti 6.33 e 6.34, rispettivamente tendenti ad esplicitare la nullità delle disposizioni recanti deroghe alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali ed a circoscrivere la percentuale di riduzione temporanea del trattamento economico in caso di crisi al quinto della retribuzione risultante dall'applicazione dei minimi contrattuali.

Il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 si intendono accantonati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore PIZZINATO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-02402, concernente alcuni aspetti dell'organizzazione del Ministero del lavoro, facendo presente di aver già effettuato analoga sollecitazione qualche tempo fa.

Sollecita inoltre lo svolgimento delle interrogazioni 3-02522 e 3-02594, rispettivamente relative alla situazione esistente nel settore dei lavori socialmente utili ed alla procedura avviata dalla SIRTI in relazione ad esuberi occupazionali in numerose unità produttive.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Pizzinato che si farà interprete della sua richiesta presso il Governo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 1.**

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono titolari di elettorato attivo e passivo»

1.3 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «partecipano alla elaborazione» aggiungere la seguente: «assembleare».

1.4 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «ai risultati economici» aggiungere le seguenti: «, alle rendite, anche di capitale,».

1.5 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «capacità professionali» aggiungere le seguenti: «e/o lavorative».

1.6 FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «nonchè alla quantità» aggiungere le seguenti: «e qualità».

1.7 FLORINO, MULAS

Sopprimere il comma 3.

1.8 FLORINO, MULAS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori e distinti rapporti di lavoro nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.14

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di tipo subordinato, sia di tipo autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.18

FILOGRANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.19

MONTAGNINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o, eventualmente, laddove le caratteristiche delle prestazioni lo richiedano, di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità e tipologie previste dal regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6».

1.2

MANZI

Al comma 3, sostituire le parole: «modalità e tipologie», con la seguente: «procedure».

1.9

LAGO

Al comma 3, sostituire le parole: «ulteriori e distinti rapporti», con la seguente: «modalità».

1.10

LAGO

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «ulteriori e distinti» a: «autonomo» con le seguenti: «ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o eventualmente di lavoro autonomo».

1.17

PELELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa,» con le seguenti: «in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma».

1.11

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale nonchè gli altri effetti rispettivamente previsti dalla presente legge. Ne derivano altresì, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, gli effetti giuridici previsti da altre leggi o da qualsiasi altra fonte per ciascuno di detti rapporti».

1.12

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano tutti gli effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge nonchè, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

1.13

DE LUCA Michele

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trattamenti economici adottati devono essere equivalenti a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse. Per trattamenti equivalenti si intende l'applicazione di una condizione complessiva delle diverse voci contrattuali che, dal punto di vista economico, non risulti dissimile da quella desumibile dal contratto di lavoro».

1.16

NOVI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore della cooperazione è demandata l'individuazione delle figure professionali rispetto alle quali sono attivabili le relative tipologie di lavoro».

1.15

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... In caso di rapporto di lavoro autonomo, qualora venga accertato dagli organi competenti che le caratteristiche delle prestazioni configurano un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti».

1.1

MANZI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della predetta legge. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti sono individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

2.5

PELELLA

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano le norme della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni».

2.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il primo periodo del comma con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre ai soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della stessa legge».

2.4

NOVI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge».

2.1

MANZI

Al comma 1, alle parole: «Ai soci lavoratori di cooperative» aggiungere le seguenti: «in rapporto di lavoro di tipo subordinato».

2.6

FILOGRANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300».

2.2

FLORINO, MULAS

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.16

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.19

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore cooperativo o, in mancanza, della categoria affine. Per i rapporti di lavoro autonomo il trattamento economico va riferito ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa, che in ogni caso non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le equivalenti figure professionali».

3.12

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.27

PILONI, PELELLA

Al comma 1, dopo la parola: «economico» aggiungere la seguente: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato»; dopo le parole: «attività lavorative» aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un rapporto di tipo autonomo, anche in forma continuativa e coordinata».

3.24

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.8

LAGO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo».

3.11

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.9

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per prestazioni analoghe»; dopo la parola: «settore» aggiungere la seguente: «cooperativo»; dopo la parola: «ovvero,» inserire le seguenti: «, per i soci con rapporto di lavoro autonomo».

3.21

PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.15

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, delle categorie affini».

3.7

LAGO

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «ovvero ai compensi», fino alla fine del comma.

3.4

FLORINO, MULAS, SILIQUINI

Al comma 1 dopo le parole: «categoria affine, ovvero», inserire le seguenti: «per i soci con rapporto di lavoro autonomo,».

3.3

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai compensi medi», fino alla fine del comma con le seguenti: «a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse».

3.18

NOVI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.13

BEDIN

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.28

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione sono stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.25

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.20

NOVI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.17

PALUMBO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.26

PILONI, PELELLA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.30

FILOGRANA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga ai limiti», fino alla fine del comma.

3.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-...) per coperture assicurative sostitutive e/o integrative di trattamenti previdenziali.

3.6

FLORINO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... I trattamenti economici previsti dai precedenti commi 1 e 2 si applicano ai soci lavoratori di tutte le forme di cooperative, indipendentemente dalle loro modalità di costituzione».

3.22 PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Il socio lavoratore della società cooperativa può, nella fase di avvio della stessa e durante i primi due anni di attività, o nel corso di eventuali periodi di crisi, decidere, singolarmente o in accordo con gli altri soci, di volontariamente trasformare una quota non superiore al 20 per cento della sua retribuzione in capitale sociale della stessa».

3.23 PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...»

(Criteri gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo».

3.0.1

LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo».

3.0.2

PILONI, PELELLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale».

3.0.3

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici pre-

visti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo».

3.0.4

MONTAGNINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «tipologie di rapporti» con la seguente: «modalità».

4.5

LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato».

4.6

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di tipo subordinato».

4.19

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di lavoro subordinato».

4.11

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «con i quali sono state instaurate modalità di lavoro assimilate ai fini fiscali e previdenziali al lavoro subordinato».

4.4

LAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Ai fini previdenziali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996, n. 8, si applicano le disposizioni relative alle collaboratrici familiari di cui alle leggi n. 339 del 2 aprile 1958 e n. 977 del 17 ottobre 1967».

4.20

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 3.

4.2

FLORINO, MULAS

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.1

NAPOLI Roberto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.10

PALUMBO

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.15

NOVI

Al comma 3, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nonchè in via transitoria per la ridefinizione delle attività comprese».

4.17

PELELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «nonchè ad emanare provvedimenti in materia previdenziale per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381» con le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nei settori di riferimento».

4.12

MONTAGNINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nello stesso provvedimento dovrà essere previsto, in coerenza con la previsione di cui al comma 1, l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento del contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi ancora pendenti dovranno essere dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

4.13

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo

secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3-... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3-... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.3

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3-... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3-... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.8

DUVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3

della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3-... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3-... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.9

MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3-... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3-... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.14

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3

della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3-... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3-... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.16

NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3-... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3-... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.18

PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3-... I soci delle società cooperative di cui al comma, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.7

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 5.

Al comma 1, prima delle parole: «Ai trattamenti economici» inserire le seguenti: «Per i soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di tipo subordinato»

5.10

FILOGRANA

Al comma 2, dopo le parole: «prestatori di lavoro» aggiungere le seguenti: «in rapporto di tipo subordinato»

5.11

FILOGRANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché delle loro imprese cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.4

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato, nonché delle loro imprese cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.6

MONTAGNINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, nonché delle loro cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.12

FILOGRANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e la formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si intendono applicabili nei confronti delle cooperative per i soci con i quali sono state instaurate le modalità di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2».

5.3

LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo o coordinato e continuativo si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti».

3-... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale».

5.7

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo o coordinato e continuativo si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti».

3-... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale».

5.13

PILONI, PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo anche in forma coordinata e continuativa si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti».

3-... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale civile».

5.14

FILOGRANA

Sopprimere il comma 4.

5.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

5.8

NOVI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le controversie inerenti le prestazioni di lavoro del socio lavoratore nella cooperativa rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, limitatamente all'accertamento della natura delle modalità di lavoro instaurato. Le controversie relative al rapporto associativo sono di competenza del Tribunale».

5.2

LAGO

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'articolo 409, n. 3, del» *con la seguente:* «dal».

5.9

PELELLA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «procedura arbitrale», *aggiungere la parola:* «facoltativa».

5.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i soci lavoratori».

6.10

LAGO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.21

BEDIN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.35

FILOGRANA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.50

PILONI, PELELLA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «relativo allo svolgimento».

6.32

PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.12

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.22

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile» con le seguenti: «in caso di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione applicabile di cui all'articolo 3, comma 1».

6.9

LAGO

Al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, sopprimere, ove ricorrente, la parola: «applicabile».

6.40

PELELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: «applicabile».

6.5

MANZI

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «in caso di altri tipi» a: «l'oggetto» con le seguenti: «in caso di rapporto di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, tenuto conto degli usi per lo stesso ramo di attività lavorativa, le modalità di svolgimento».

6.36

FILOGRANA

Al comma 1, lettera a), numero 2 sopprimere la parola «applicabile».

6.4

MANZI

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole «contrattazione collettiva» sostituire la parola: «applicabile» con le seguenti: «secondo i criteri di cui agli articoli 1 e 2».

6.27

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.13

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.23

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6

FLORINO, MULAS

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori in ogni caso a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;».

6.19

NOVI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Sono in ogni caso nulle le disposizioni che, per prestazioni aventi ad oggetto attività lavorative disciplinate dai contratti collettivi nazionali, prevedano deroghe alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti minimi negli stessi stabiliti».

6.33

PIZZINATO, BESOSTRI, DE MARTINO, MACONI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.100

NOVI

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «sottoposizione del piano di cui alla lettera b) alle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni».

6.16

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui alla» aggiungere «precedente» e dopo le parole: «dall'articolo 3» aggiungere le parole: «della presente legge».

6.26

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.41

PELELLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione temporanea del trattamento economico non può comunque essere superiore ad un quinto di quella risultante dall'applicazione dei minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Si applica quanto previsto alla lettera a), numero 2».

6.34PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.14

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.25

BEDIN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.37

FILOGRANA

Al comma 1, lettera f), aggiungere il seguente periodo: «nonchè dei principi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e valutazioni omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.15

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè dei principi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e valutazioni omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.24

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«nonchè dei principi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e atteggiamenti omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.38

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.17

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.20

NOVI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.8

LAGO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.19

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche in deroga a» con le seguenti: «secondo le procedure previste da».

6.18

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.21

NOVI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento stesso, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.11

PILONI, PELELLA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.42

BEDIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «del rapporto di lavoro».

6.7

LAGO

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.20

BEDIN

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.100

PILONI, PELELLA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B). – *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera, Napoli Roberto ed altri, Di Orio ed altri, Martelli, Salvato, Bernasconi ed altri, Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri era stata aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice BERNASCONI, la quale rileva in primo luogo che per quanto riguarda la parte del disegno di legge concernente l'espressione di volontà, se è vero che essa fondamentalemente riprende il testo approvato in prima lettura dal Senato, è altresì incontestabile che lo complica ulteriormente. Al di là di alcune riserve di principio sul meccanismo di dichiarazione di volontà adottato, la critica fon-

damentale riguarda l'estrema inagibilità in concreto di tale meccanismo. Infatti, tenendo realisticamente presente che in moltissimi casi i cittadini sceglieranno di non esprimere alcuna volontà, è di tutta evidenza che la procedura prevista per tale ipotesi è assolutamente impraticabile, sia per le gravissime insufficienze che attualmente caratterizzano il sistema informatico nel settore sanitario, sia perché sarà di fatto impossibile accertare incontrovertibilmente che la richiesta di espressione della volontà sia stata effettivamente notificata. Inoltre, con particolare riferimento al comma 6 dell'articolo 4, appare indubbio che vincolare i medici che procedono al prelievo ad una totale certezza in ordine alla volontà espressa complica ulteriormente la procedura degli espianti, come pure la previsione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in base alla quale si consente di modificare in qualsiasi momento la dichiarazione di volontà precedentemente espressa.

Complessivamente la prima parte del disegno di legge costruisce un impianto del tutto incapace di funzionare nella pratica, che avrà l'effetto di rendere più difficile le attività di prelievo, di espianto e quindi di trapianto di organi e tessuti. L'inopportunità di un simile intervento è aumentata dalla circostanza che allo stato attuale il numero dei prelievi per abitante nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna è superiore al livello medio europeo, mentre nelle altre regioni, strutturalmente meno attrezzate, il livello molto basso dei prelievi è già in fase di lieve aumento. Sulla base delle considerazioni illustrate, la senatrice Bernasconi avanza pertanto la proposta di disgiungere la parte del disegno di legge relativa alla dichiarazione di volontà da quella concernente l'organizzazione e le strutture.

Per quanto poi riguarda alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la senatrice Bernasconi esprime perplessità sulla scelta di attribuire al Centro nazionale per i trapianti anche funzioni operative, dovendosi tener realisticamente presente che tale struttura non potrebbe funzionare in modo adeguato come centro di allocazione degli organi. Riserve suscita poi l'articolo 16, che attribuisce alle regioni il compito di individuare le strutture idonee per i trapianti: al riguardo occorre infatti sottolineare l'esigenza di privilegiare l'individuazione di un numero ristretto di tali strutture dotate di un bacino di utenza sufficientemente ampio. Anche il comma 1 dell'articolo 13, che consente di svolgere l'attività di prelievo di tessuti anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione, merita un momento di riflessione, sia perché occorrerebbe specificare che tale attività può svolgersi soltanto nei casi di morte cardiaca sia perché occorrerebbe prestare particolare attenzione alle problematiche connesse alle cosiddette banche dei tessuti.

Infine non sembra di alcuna utilità l'obbligo, di cui al comma 2 dell'articolo 14, di trasmettere agli osservatori epidemiologici regionali i verbali dei prelievi.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore DI ORIO ringrazia preliminarmente i senatori che, aderendo all'invito da lui formulato, si sono astenuti dall'intervenire.

re in discussione generale. Osserva poi che, ancorché le considerazioni critiche avanzate dal senatore Campus e dalla senatrice Bernasconi meritino grande attenzione, il disegno di legge in esame, nel suo complesso, deve essere giudicato positivamente, al di là di talune perplessità su singoli aspetti, perché corrisponde agli obiettivi perseguiti da entrambi i rami del Parlamento.

Per quanto concerne le critiche all'impianto del provvedimento espresse dalla senatrice Bernasconi, pur personalmente preferendo la scelta compiuta in prima lettura dal Senato di tener distinti i due disegni di legge, ritiene non si possa ora tornare sulla congiunzione deliberata dalla Camera dei deputati, che certo complica un po' la struttura complessiva della nuova disciplina ma ne mantiene la sostanziale adeguatezza. In particolare è di assoluta importanza provvedere ad un rafforzamento delle strutture e della organizzazione relative ai prelievi e ai trapianti, e in questa prospettiva assume specifico rilievo la creazione di nuove figure, quale soprattutto quella del coordinatore locale.

In relazione poi alla dichiarazione di volontà, il relatore fa presente che attribuire un più incisivo ruolo ai familiari – così come richiesto dal senatore Campus – avrebbe l'effetto di creare un ostacolo all'attività di espianto, conclusione questa a cui sono pervenuti a larga maggioranza, dopo un approfondito dibattito, tanto il Senato quanto la Camera dei deputati. Al riguardo auspica peraltro che, contrariamente a quanto paventato dal senatore Campus, da parte dei cittadini non vengano adottati comportamenti tendenti ad aggirare le previsioni di legge, ferma restando comunque l'esigenza imprescindibile di incrementare la cultura solidaristica nell'ambito della società civile.

Il relatore dichiara poi di condividere le critiche formulate dalla senatrice Bernasconi sull'attuale stato del sistema informativo nel settore sanitario: è infatti certamente assai grave che in Italia, dove le banche possono giovare di una rete informatica di avanguardia, non si riesca a dotare di un analogo strumento un settore di primario rilievo sociale quale quello sanitario. Il ritardo accumulato deve però costituire uno stimolo ad impegnarsi con decisione, al fine di rispettare il termine per l'operatività a livello nazionale della tessera sanitaria – vera chiave di volta del sistema – fissato per legge al 1° luglio 2000.

Nell'esprimere in conclusione un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, che costituisce, a parte alcuni punti indubbiamente migliorabili, un intervento normativo di carattere avanzato e utile ad incrementare le attività di trapianto, il relatore Di Orio auspica che in sede di discussione del provvedimento in Aula i senatori della Commissione sappiano fornire una risposta compatta in termini di cultura sanitaria a certe posizioni che non è escluso possano ancora una volta proporsi, volte a rappresentare l'attività di prelievo in termini di una sorta di esproprio di organi da parte dello Stato. Contrastando simili affermazioni, occorre affermare con forza i fondamentali principi del valore sociale della donazione di organi e della morte cerebrale come unico momento scientificamente inoppugnabile di attestazione del decesso.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, intervenendo in sede di replica, ricorda che sugli articoli concernenti la dichiarazione di volontà il Governo si è rimesso alle Aule parlamentari, riguardando la materia una questione di carattere etico su cui ha poco senso un orientamento di maggioranza. Peraltro, durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ella ha personalmente difeso il testo approvato in prima lettura dal Senato, ritenendo che le soluzioni in esso prospettate rappresentassero un apprezzabile punto di equilibrio e non può quindi che valutare positivamente il fatto che tale testo sia stato nella sostanza mantenuto.

Per quanto riguarda la parte concernente l'organizzazione delle attività di trapianto, il Governo ha invece attivamente contribuito alla formulazione dell'articolato che contiene scelte senza dubbio valide, con particolare riferimento all'istituzione della figura del coordinatore locale. Esprime quindi l'auspicio di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge, dopo la quale il Governo si confronterà con l'impegnativo compito di superare le difficoltà esistenti per la realizzazione e messa in rete del sistema informativo previsto, cui verrà data attuazione contestualmente all'istituzione della tessera sanitaria.

Il presidente CARELLA fissa quindi il termine di presentazione degli emendamenti per lunedì 1° marzo alle ore 12 e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il Ministro della sanità Rosy Bindi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*SULLA DEFINIZIONE DI ASPETTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI ALLE
COLLABORAZIONI ESTERNE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA*

(A007 000, C34ª 0011°)

Il Presidente TOMASSINI, dopo avere richiamato le comunicazioni da lui rese alla Commissione in tema di «collaboratori esterni» della Commissione medesima in data 3 dicembre 1998, fa presente che per iniziativa del Presidente del Senato, il 26 gennaio 1999 si è tenuto un incontro cui hanno preso parte i presidenti delle Commissioni di inchiesta attualmente operanti, per esaminare aspetti connessi con il loro funzionamento. Ricordato che per la Commissione di inchiesta sul sistema sanitario il Collegio dei Questori aveva disposto la erogazione dei previsti compensi ai collaboratori fino al 31 dicembre 1998, comunica di avere rappresentato, con lettera del 18 febbraio 1999, al Presidente del Senato l'assoluta necessità ed urgenza che lo stesso Collegio dei Questori autorizzi le spese concernenti i compensi ai «collaboratori esterni» per i quali l'Ufficio di presidenza della Commissione, il 17 dicembre 1998, ha deliberato la richiesta di collaborazione fino al compimento dei lavori dell'inchiesta in corso.

Prende atto la Commissione.

SUL SOPRALLUOGO ALL'ISTITUTO NEUROMED DI POZZILLI (IS)

(A008 000, C34ª 0015°)

Il Presidente informa che nel quadro del settore di indagine concernente gli I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)

una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta effettuerà il 4 marzo prossimo un sopralluogo all'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS). Rammenta pure che, ai sensi dell'articolo 14, quinto comma, del Regolamento interno della Commissione di inchiesta, nel corso dei sopralluoghi fuori sede, in via eccezionale, l'attività di cui all'articolo 15 (testimonianze e confronti) può essere svolta anche da una delegazione, previa deliberazione della Commissione medesima.

Non essendovi osservazioni, per il sopralluogo sopra descritto resta così stabilito.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA

(R033 004, C34^a 0002°)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo la audizione del Ministro della sanità, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

Audizione del Ministro della sanità su tematiche relative agli I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) ed alla formazione del personale medico

(A010 000, C34^a 0001°)

Il Presidente TOMASSINI rivolge espressioni di saluto al Ministro della sanità Rosy Bindi, intervenuto alla seduta per fornire elementi conoscitivi su tematiche afferenti agli I.R.C.C.S. ed alla formazione del personale medico.

Il Ministro BINDI, prima di passare alla illustrazione dei temi all'ordine del giorno, intende chiarire i termini della polemica insorta a seguito delle dichiarazioni a lei attribuite dal periodico «Il Bisturi», che hanno dato luogo al dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione di inchiesta nella seduta dell'11 febbraio scorso. Il Ministro prende atto dello sconcerto che ha espresso la Commissione, ma anche del tono – di aggressione nei suoi confronti – che ha caratterizzato il dibattito medesimo. In ogni caso intende chiarire che le sue dichiarazioni non sono certo collegate ai risultati di una relazione – che per altro ancora non è stata redatta – dell'organo inquirente, ma a dati riferiti dalla stampa. Ciò in particolare, per quanto riguarda il settore delle strutture sanitarie incomplete o non funzionanti. E, sotto questo profilo, i risultati riportati dalla relazione con cui sono stati conclusi i lavori della Commissione di inchiesta istituita nella precedente legislatura sono pressoché identici a quelli che si desumono dai resoconti dei lavori di questa Commissione di inchiesta. In particolare, la Commissione di inchiesta ha mostrato di non disporre di dati esatti circa le erogazioni disposte in base all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67: invece i nuclei di valutazione del CI-

PE e del Ministero della sanità conservano, per questo comparto, sintesi precise ed accurate.

Il Ministro della sanità puntualizza di non essere stata affatto animata dall'intento di delegittimare il lavoro della Commissione di inchiesta. Non si può però sottacere, ad esempio, che quanto è stato ora riferito sulla situazione della regione Puglia è identico a ciò che risulta dagli atti della Commissione di inchiesta presieduta dal senatore Martelli. Pertanto quanto ha rilevato l'incompletezza e la inesattezza dei dati della Commissione non ha affatto inteso sindacare l'organismo inquirente, ma soltanto constatare una realtà di fatto. Ribadisce che, ove fossero stati attinti presso il Ministero i dati relativi agli stanziamenti ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, la polemica sviluppatasi poteva essere evitata. Naturalmente resta in rispettosa attesa della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta, delle cui risultanze intende avvalersi nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali.

Conclude ribadendo come le sue affermazioni non erano dunque del tutto infondate stante l'incompletezza dei dati relativi alle risorse erogate a fronte della disponibilità, da parte del ministero, di puntuali elementi di conoscenza.

Passando ai temi oggetto della audizione, il Ministro osserva anzitutto che, come noto, sugli I.R.C.C.S. è in corso di esame un progetto di legge alla Camera dei Deputati. A suo parere sono maturi i tempi per giungere a definitive conclusioni in materia, atteso che il commissariamento non è affatto giovevole a tali istituti. Ritiene che i risultati e le ricerche in essi compiuti debbano essere trasmessi a tutto il Servizio Sanitario Nazionale, atteso che tali istituti possano rappresentare una rete di eccellenza del servizio sanitario nel suo complesso. Osservato poi che nel processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie sono ben inseribili gli I.R.C.C.S., i quali debbono rispondere alle linee delle programmazioni regionali in particolare raccordo con le rispettive città di riferimento, fa presente che attraverso una commissione di ricerca recentemente istituita è stata avviata una verifica sulla effettiva capacità di ricerca di ciascun istituto. Rilevato poi che in tema di ricerca occorre seguire indirizzi di apertura anche alla collaborazione dei privati, ribadisce che la ricerca corrente deve essere particolarmente attenta a trasferire i propri risultati ai vari livelli di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Soffermatasi quindi sugli aspetti finanziari della situazione sia in relazione al mancato processo di aziendalizzazione legislativa sia all'afflusso verso gli istituti del nord di pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale, dichiara che altro problema rilevante è quello dell'acquisizione di competenze scientifiche adeguate in regime di non compatibilità con compiti esterni. Ciò solleva un ulteriore problema di carattere finanziario stante la necessità di assicurare retribuzioni appaganti. I nuclei di valutazione della Commissione di ricerca ministeriale si avvarranno anche del lavoro della Commissione di inchiesta. Il ministero ha cercato di colmare i ritardi del passato e fin da ora, nella prima metà di ogni anno, potranno essere assegnati agli istituti i fondi per la ricerca.

Sulla formazione del personale medico il Ministro Bindi ricorda che alla Camera è all'esame un disegno di legge che rappresenta un

punto di equilibrio importante alla stregua del quale la specializzazione viene considerata come momento del processo di formazione. È poi ben auspicabile che dove ne sussistano i requisiti, sotto la responsabilità delle università si ricorra all'uso delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Gli ospedali di insegnamento e la formazione permanente del personale medico, sono traguardi cui guardare con interesse. Infatti tutte le potenzialità che il sistema possiede debbono essere messe in campo attivando al meglio i processi formativi. La fase attuale, secondo il Ministro, è delicatissima: tutti sono al corrente della pleora medica e tutti quindi dovrebbero concordare sulla necessità che tra università e Sistema Sanitario Nazionale venga perfezionato un accordo formativo anche per l'aggiornamento e la formazione permanente di tutto il personale sanitario. Il sistema universitario deve sentirsi prossimo a quello delle aziende sanitarie. Da questa collaborazione possano emergere, conclude il Ministro, proficue strategie per la tutela della salute dei cittadini.

Dopo la esposizione introduttiva del Ministro della sanità interviene il presidente della Commissione TOMASSINI.

Preso atto che il Ministro Bindi non ha inteso, con la propria intervista al periodico «Il Bisturi», sindacare la Commissione di inchiesta, alla quale in proposito è pervenuta una lettera del Presidente del Senato, rileva che si è dato corso alla pubblicazione di relazioni preliminari di settore proprio perché il patrimonio conoscitivo della Commissione potesse essere integrato dai soggetti aventi titolo di interloquire in argomento. In verità da parte del ministero della sanità non sempre sono pervenuti dati puntuali ed esaurienti per ciò che riguarda, ad esempio, lo stato di aziendalizzazione o i problemi dell'emergenza e della attivazione del servizio «118». Alla unanimità le parti politiche hanno a suo tempo deciso di procedere alla verifica di quanto emerso nel corso della inchiesta realizzata nella precedente legislatura e gli accertamenti intrapresi hanno dato luogo a sorprese e novità. L'azione della Commissione di inchiesta per quanto attiene alle strutture incompiute o non funzionanti ha permesso di prendere in mano il destino di tali opere ponendo il problema di quale sbocco individuare per esse. Conclude quindi dichiarandosi d'accordo sulla necessità di attivare maggiore collaborazione tra Commissione di inchiesta e ministero, allo scopo anche però di disporre di quegli elementi conoscitivi di cui finora si è avuta inadeguata acquisizione.

Interviene quindi il senatore DI ORIO. Si dichiara innanzitutto convinto che il dibattito intervenuto in seno alla Commissione nella precedente seduta, può assumere tutte le configurazioni tranne quella di una aggressione nei confronti del Ministro, il quale, con siffatta valutazione, mostra di avere avuto una visione impropria degli interventi. Dopo aver ricordato che nel maggio del 1994 egli ebbe modo di sollevare con l'allora ministro Costa il problema delle strutture sanitarie incompiute e ricordato che, sempre in quel periodo, dirigenti ministeriali asserivano che tale problema non esisteva, afferma che l'osservatorio al riguardo predisposto al ministero non disponeva di dati poiché le regioni non provve-

devano ad inoltrarli. Rievocate quindi circostanze in cui ebbe modo, nel 1996, di illustrare in sedi ufficiali il quadro della situazione, con conseguente sollevazione degli assessori alla sanità delle regioni meridionali che contestavano le diagnosi riferite, puntualizza che all'inizio della presente legislatura venne stabilito il proseguire l'approfondimento. Emerse conseguentemente che proprio nella regione Puglia, cui è stato fatto riferimento, esistono cantieri attigui a locali che ospitano malati e che un acceleratore lineare versava abbandonato sotto uno strato di acqua. Per altre regioni sono stati riscontrati dati difformi da quelli che risultano agli atti della «relazione Martelli» e tutto ciò è comprovato da documentazione fotografica della polizia scientifica. A suo parere era da attendersi che questo complesso di accertamenti suscitasse apprezzamento.

Soffermatosi poi sui dati relativi alla applicazione dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988, sui quali si è ingenerato un grande equivoco, fa presente che in ogni caso per siffatto settore di finanziamenti verrà svolta una analisi particolare, anche di carattere storico. Le relazioni preliminari di cui è stata data pubblicazione nei resoconti parlamentari rispondono alla esigenza di avviare un confronto a seguito di una indagine che rappresenta un servizio reso al Paese ed anche al ministero della sanità. Pur apprezzando l'operato del Ministro della sanità, la cui condotta offre la speranza di completare ciò che nel mondo della sanità è tuttora inevaso, conclude sottolineando per questo aspetto che la Commissione di inchiesta, che non produce affatto fotocopie, merita rispetto ed attenzione.

Rilevato poi che in riferimento al ruolo rivestito dalle università occorre arrivare ad un nuovo modello formativo del personale medico, si chiede, circa gli I.R.C.C.S., come e perché siano state concesse tante autorizzazioni dando vita di fatto ad un terzo sistema sanitario. Auspica, infine, che ai problemi oggetto dell'audizione possa essere data adeguata soluzione.

La senatrice BERNASCONI si dichiara d'accordo sulla necessità di una legge organica relativa agli I.R.C.C.S.. È necessario definire i compiti di controllo del ministero della sanità ed individuare i servizi che tali istituti – alcuni dei quali più che istituti di ricerca sono semplicemente dei buoni ospedali – devono rendere.

Rilevata la necessità di introdurre criteri di razionalizzazione per quanto concerne il problema delle risorse e la loro adeguata assegnazione, lamenta che gli stanziamenti per la ricerca corrente siano ancora indifferenziati. Va pure chiarito il ruolo degli istituti nell'ambito delle ricerche effettuate insieme ad altre entità istituzionali poiché non sempre si coglie il livello del ruolo da essi assolto. Prima della approvazione della normativa che li riguarda, occorrono interventi che possono essere adottati in via amministrativa. Ad esempio le gravissime insufficienze dell'attuale dirigenza del «Pascale» di Napoli non possono ulteriormente restare senza risposta.

Conclude ricordando come la normativa sul precariato nel settore sanitario deve concorrere a dare stabilità a quanti, numerosissimi, operano all'interno degli I.R.C.C.S.

Ad avviso del senatore CAMERINI va rammentato che l'entità della attività scientifica svolta in seno alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale si avvicina a quella delle università e esistono strutture di eccellenza riconducibili agli I.R.C.C.S che partecipano anche a progetti internazionali di ricerca. Naturalmente tra I.R.C.C.S. ed I.R.C.C.S. esistono differenze, e solo un'analisi accurata può portare alla verifica della realtà di fatto. In tema di specializzazioni va ricordato che il sapere squisitamente scientifico va sempre integrato con l'apporto delle conoscenze pratiche, come pure bisogna ribadire che ogni specializzazione presuppone un adeguato supporto di patologie: ad esempio si calcola che in cardiologia per ogni specializzando dovrebbero aversi 500 ricoveri. Le cifre ottimali sono incompatibili con la realtà di fatto e occorre maggiore coordinamento nel rapporto tra necessità e risorse disponibili.

Il senatore Camerini aggiunge poi che in un sistema sanitario reticolare la domanda di formazione ha bisogno che tutte le forze cooperino per il conseguimento del medesimo obiettivo. Conclude lamentando che attualmente l'esame di abilitazione alla professione medica è ridotto ad una mera formalità mentre lo Stato deve procedere alle proprie verifiche con un sistema equo, contemporaneo ed eguale.

Il senatore MONTELEONE rileva che da parte del Ministro della sanità sono stati stemperati i toni di una polemica che poteva acquisire caratteri diversi e che da parte del senatore Di Orio è stata adottata la stessa linea. A suo parere si è ricorsi più al «politichese» che all'argomentare politico vero e proprio. In realtà a suo tempo venne riferito che le strutture incompiute erano appena 40 mentre questa Commissione di inchiesta non solo ha riscontrato dati assai diversi ma ha scoperto ospedali incompiuti di cui non si conosceva neppure l'esistenza. La Commissione mira soltanto ad acquisire un quadro conoscitivo che sia di supporto per i provvedimenti da adottare e che va messo a disposizione di chi intende cooperare alla soluzione dei problemi segnalati. Fatto presente che non intende alimentare la polemica riguardante rapporti tra istituzioni, passa a sottolineare come non potrà mancare occasione per approfondire gli aspetti riguardanti gli I.R.C.C.S. mentre, in tema di formazione, occorre provvedere con celerità anche sulla base delle proposte da lui a suo tempo avanzate.

Il senatore ZILIO giudica utile il confronto in atto che più opportunamente avrebbe dovuto svolgersi la settimana scorsa evitando il vuoto di comunicazione che è all'origine del disagio manifestato dalla Commissione. Auspica che tale vuoto possa prossimamente essere colmato con proficui rapporti. Conclude rilevando che occorre evitare l'abbandono della ricerca da parte degli studiosi approfondendo e risolvendo i problemi degli I.R.C.C.S.

Il senatore LAURIA si dichiara soddisfatto dei toni pacati che caratterizzano il dibattito in corso: ribadisce però che nel leggere l'intervista al periodico «Il Bisturi» del Ministro della sanità ha provato disagio. Per quanto lo riguarda, ha accettato di buono grado di approfondire il lavoro di indagine avviato nella precedente legislatura e i rilievi mossi alla Commissione di inchiesta hanno indotto a ritenere che sussistesse l'intenzione di delegittimarne l'operato. Conclude muovendo rilievi critici al sistema attuale di riconoscimento delle specializzazioni, raccomandando l'effettivo ed intenso esercizio di attività sanitaria per conseguire una congrua formazione. A suo parere, l'attività svolta dalla Commissione di inchiesta, per quanto riguarda gli I.R.C.C.S., merita adeguato riconoscimento.

Il senatore PIANETTA espresso il proprio apprezzamento al Ministro della sanità per quanto ha testé dichiarato, concorda che la polemica insorta poteva essere evitata, anche se occorre convenire sulla necessità di non abbassare la guardia su temi che risultano vitali per il Paese. In tema di I.R.C.C.S. osserva che il fattore ricerca ha una portata rilevante mentre in alcune realtà si assiste a gravi carenze amministrative che vanno sanate.

Il senatore BRUNI giudica che la polemica accesa dalla intervista del Ministro al periodico «Il Bisturi» risulta parzialmente appianata. Il senatore Di Orio ha ben condotto l'approfondimento nel suo settore di ricerca e la critica mossa alla Commissione di inchiesta è stata oggettivamente piuttosto pesante.

Osservato che alcuni I.R.C.C.S. non paiono meritevoli di tale definizione, conclude lamentando l'esistenza di molte carenze che nel comparto della specializzazione medica vanno colmate.

Il senatore MIGNONE fa presente che sussistono sostanziali differenze tra nord e sud in tema di I.R.C.C.S. Nel meridione sono gemmate realtà di qualità discutibile sicché è quanto mai opportuna la determinazione manifestata dal Ministro nell'affrontare il problema.

Il presidente TOMASSINI si ricollega a quanto esposto dai colleghi della Commissione esprimendo loro il più vivo ringraziamento per l'apporto dato ai lavori dell'organismo inquirente. La Commissione di inchiesta sul sistema sanitario ha lavorato con impegno e con spirito costruttivo allo scopo di fornire elementi utili per migliorare la salute di tutti i cittadini.

Ha quindi la parola il Ministro BINDI. Ringraziati gli oratori intervenuti nel dibattito, riscontra sintonia tra le opinioni espresse e gli indirizzi del ministro sui temi oggetto della audizione. Nelle sedi preposte alla definizione dei provvedimenti legislativi potranno essere trovate le soluzioni ai problemi segnalati quali quelli relativi alla nuova normativa sugli I.R.C.C.S. nonché a quelli riguardanti il sistema formativo. È suo intendimento comunque adottare iniziative anche prima della definizione

legislativa delle misure cui è stato fatto riferimento. In particolare l'Istituto «Pascale» di Napoli è sotto osservazione a seguito della storia di particolare sofferenza che lo ha caratterizzato, anche se possibili soluzioni emergono con serie difficoltà. Si dichiara quindi ha disposizione per l'approfondimento dello stato dell'edilizia sanitaria, specie in relazione al quadro degli ultimi tre anni. Le opere incompiute che non sono riconducibili all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988, vanno ricollegate in modo diretto alla competenza delle regioni la cui azione programmatica dovrebbe intervenire al riguardo.

Il presidente TOMASSINI, dichiarando conclusa l'audizione, rinnova ringraziamenti al Ministro della sanità, che prende congedo.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23ª 0041°)

Il presidente BEDIN comunica che la settimana prossima, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario, si svolgerà, mercoledì 3 marzo alle ore 15, l'audizione del ministro per le politiche comunitarie Letta e giovedì 4 marzo, alle ore 8,30 l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, che dovrebbe segnare anche la conclusione della fase preliminare della suddetta indagine.

Considerando che il ministro per l'ambiente Ronchi aveva preannunciato la partecipazione alla seduta odierna in relazione all'esame del decreto legislativo relativo al trattamento delle acque e che lo stesso Ministro ha comunicato di non poter intervenire per motivi di salute, la settimana prossima si renderà necessaria una terza seduta per ascoltare il Governo sul suddetto provvedimento, il cui esame verrà comunque avviato nella seduta odierna. Tale seduta potrebbe svolgersi mercoledì 3 marzo alle ore 8,30 e potrebbe essere altresì dedicata all'esame di un documento presentato dal senatore Besostri in merito alla direttiva che prevede la chiusura dei *duty free*.

L'oratore comunica inoltre che, in vista del Consiglio europeo di Berlino che dovrebbe approvare il pacchetto di cui all'Agenda 2000, il 17 marzo si svolgerà l'audizione del Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sui seguiti della risoluzione approvata dalla Giunta il 16 luglio 1998 e che, in tale contesto, potrebbe rendersi opportuna anche un'audizione del ministro per le politiche agricole De Castro sulla riforma della politica agricola comune, che potrebbe svolgersi in seduta riunita con la 9ª Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3663) VENTUCCI ed altri – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

La relatrice DANIELE GALDI riprende l'esposizione sul provvedimento in titolo sospesa nella seduta di ieri.

La relatrice illustra pertanto l'articolo 4, concernente la semplificazione delle procedure autorizzatorie, l'articolo 5, che riconduce ad unicità di scadenze i pagamenti delle imposte sul valore aggiunto (IVA) e dei diritti doganali, l'articolo 6, che consente agli spedizionieri in possesso di laurea o titolo equipollente di conseguire la patente di spedizioniere al superamento di un colloquio in luogo del sostenimento di un intero esame, e l'articolo 7, che reca le norme per l'espletamento dell'esame da spedizioniere.

Rilevando che l'articolo 9 stabilisce che l'allocuzione «spedizioniere doganale» può essere sostituita da «doganalista» l'oratore si sofferma in particolare sull'articolo 8, che reca disposizioni volte a recepire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. La Corte, infatti, con sentenza del 18 giugno 1998, ha condannato l'Italia in relazione alle disposizioni nazionali che consentono la fissazione di una tariffa vincolante per tutti gli spedizionieri doganali da parte dell'organizzazione professionale del settore, ritenuta in contrasto con l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato sulla Comunità europea, che vieta gli accordi tra imprese che limitino la concorrenza. Il primo comma dell'articolo 8 interviene su tale materia modificando l'articolo 11 della legge 1612 del 1960 nel senso di limitare la fluttuazione nella fissazione della tariffa ai soli massimali, permettendo invece la possibilità di praticare prezzi inferiori a quelli fissati dall'organismo professionale.

La relatrice propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Giunta che conferisce mandato alla relatrice in tal senso.

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO***(398) Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

(Osservazioni alla 13^a Commissione ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

(R144 003, C13^a 0003°)

Il relatore BORTOLOTTO illustra il provvedimento in titolo sottolineandone la complessità, trattandosi di un decreto legislativo oggetto di una delega conferita al Governo con la legge n. 146 del 1994, legge

comunitaria 1993, i cui termini di esercizio sono stati prorogati una prima volta con la legge n. 52 del 1996, legge comunitaria 1994, e, successivamente, con la legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, volto a recepire le direttive 91/271/CEE, sulla raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, e la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. L'articolo 17 della legge comunitaria 1995-1997, insieme alla nuova proroga fino al 23 aprile 1999, ha previsto che in sede di recepimento venissero inoltre apportate le modifiche ed integrazioni necessarie al coordinamento e al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità previste dall'articolo 10 della stessa legge. Tali disposizioni hanno peraltro generato talune incertezze in ordine alla portata della delega su cui si è sovrapposta l'autorizzazione al Governo a emanare un testo unico compilativo delle disposizioni dettate in attuazione della delega stessa. Al riguardo è opportuno tener conto che la materia è disciplinata da numerose direttive comunitarie, la prima delle quali risale al 1975 e concerne la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e l'ultima, ancora in corso di approvazione, di cui il Governo intende tener conto con l'emanazione del provvedimento in titolo, provvede ad una risistemazione dell'intera normativa comunitaria del settore.

La mancata attuazione della direttiva 91/271/CEE da parte italiana, peraltro, è oggetto di contenzioso comunitario, con una prima procedura di infrazione, culminata con una sentenza di condanna per inadempimento della Corte di giustizia del 12 dicembre 1996, nel corso della quale il Governo italiano aveva motivato la ritardata attuazione precisando che la normativa quadro era stata introdotta con la legge n. 319 del 1976 rispettando le competenze legislative ed amministrative regionali per l'emanazione delle disposizioni di dettaglio. Con decreto-legge n. 79 del 1995 il Governo obbligava inoltre le regioni a conformarsi ai principi e criteri della direttiva nel formulare le discipline di dettaglio degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Con il parere motivato del 6 luglio 1998 la Commissione europea dichiarava tuttavia di ritenere insufficienti le misure comunicate dall'Italia in materia di trattamento delle acque reflue urbane e, in particolare, le leggi n. 319 del 1976, n. 36 del 1994 e n. 172 del 1995 nonché l'adozione del Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione. A tale riguardo l'oratore rileva l'opportunità di precisare gli esiti della suddetta procedura di infrazione in quanto, secondo un comunicato stampa, la Commissione si accingerebbe ad adire la Corte di giustizia per proporre per l'Italia una sanzione finanziaria di 185.850 euro al giorno per la mancata esecuzione della suddetta sentenza mentre, da fonti del Ministero dell'ambiente, risulterebbe invece che la Commissione ha sospeso tale procedimento, in considerazione dell'imminente adozione del decreto legislativo in titolo.

Soffermandosi sulla mancata attuazione della direttiva 91/676/CEE il relatore rileva come nel dicembre 1996 la Commissione europea abbia

presentato un ricorso alla Corte di giustizia per il mancato recepimento e, in particolare, la mancata designazione delle zone vulnerabili e la mancata elaborazione dei codici di buona prassi agricola. Nel gennaio '98 la Commissione ha altresì inviato un parere motivato all'Italia per la mancata predisposizione dei programmi d'azione e per non aver effettuato i controlli sulla qualità delle acque per verificare il tenore dei nitrati. Anche tale procedura di infrazione si è trasformata, lo scorso dicembre, in un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

L'oratore, tenendo conto che il provvedimento in titolo è volto anche ad un generale riordino della materia dell'inquinamento delle acque, illustra altresì le procedure di infrazione connesse ad altre direttive comunitarie che disciplinano la materia e che sono oggetto di disposizioni dello schema di decreto legislativo. Nel caso della direttiva 78/659/CEE, sulla tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, ad esempio, alla sentenza di condanna per inadempimento del 12 luglio 1988 ha fatto seguito l'emanazione del decreto legislativo n. 130 del 1992. Analogamente alla sentenza di condanna del 28 febbraio 1991 per la mancata attuazione della direttiva 80/68/CEE, ha fatto seguito l'adozione del decreto legislativo n. 132 del 1992.

In relazione alla direttiva 79/923/CEE, sui requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, recepita dal decreto legislativo n. 131 del 1992, la Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 1997, ha eccepito la mancata attuazione degli articoli 3, 4 e 5 ed ha pertanto condannato l'Italia per aver omesso, tra l'altro, di designare le acque richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi, di stabilire programmi per la riduzione dell'inquinamento e di fissare i valori per taluni parametri di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato della direttiva stessa. A tale proposito il relatore Bortolotto precisa come, dai dati acquisiti dal Ministero dell'ambiente, risulti che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che all'articolo 81 conferisce alle regioni e agli Enti locali la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, le regioni abbiano provveduto a recepire la suddetta direttiva.

Illustrando i principi e i criteri direttivi della delega l'oratore rileva come la legge comunitaria 1993, all'articolo 36, includa fra questi il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse del patrimonio naturale, attraverso apposite misure, il mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli comunitari, e l'adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore. L'articolo 37 della stessa legge comunitaria prevede inoltre ulteriori criteri di delega per le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE.

Il relatore si sofferma quindi sul raffronto tra gli articoli del provvedimento in esame e le disposizioni comunitarie, suddiviso in quattro fasi concernenti, rispettivamente, sotto il profilo degli aspetti di competenza della Giunta, le disposizioni attuative della direttiva 91/271/CEE, le disposizioni attuative della direttiva 91/676/CEE, le norme di coordi-

namento e riordino della materia delle acque, con particolare riferimento ai decreti legislativi di recepimento di altre direttive, e altre disposizioni volte a conformare la normativa interna alla nuova direttiva in corso di approvazione.

Per quanto concerne in particolare la direttiva 91/271/CEE l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo recepisce totalmente il campo delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva. Il Capo I del Titolo III, sulle aree richiedenti specifiche misure di protezione dall'inquinamento e di risanamento, all'articolo 18 recepisce l'articolo 5 della direttiva, in materia di individuazione delle aree sensibili. In particolare i commi 1 e 2 procedono a una prima individuazione delle aree sensibili, in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 della citata direttiva, sulla base dei dati già disponibili; il comma 3 mantiene fermo quanto previsto dalla legislazione vigente per la tutela di Venezia e il comma 4 prevede la possibilità per le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate come sensibili dal comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

L'oratore osserva, a tal proposito, come l'individuazione delle aree sensibili, rientrando tra i compiti cui i singoli Stati avrebbero dovuto adempiere entro il 30 giugno 1993, risulta ulteriormente dilazionata di un anno per quelle aree da designare a cura delle regioni. La formulazione dell'articolo 18, comma 4, in particolare, sembra prevedere una facoltà piuttosto che un obbligo per le regioni di individuare tali ulteriori aree sensibili.

Il relatore come anche i commi 5, 6, 7 ed 8 del citato articolo 14 siano conformi con la direttiva precisando che il termine di sette anni per soddisfare i requisiti di conformità, per quelle aree identificate come sensibili nelle verifiche successive alla prima, appare conforme con la direttiva.

In relazione all'articolo 27, che attua l'articolo 3 della direttiva, affidando alle regioni il compito di identificare sistemi fognari individuali per i casi in cui la realizzazione di una rete fognaria non sarebbe giustificata, il relatore Bortolotto osserva che il comma 2 obbliga gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti a dotarsi di rete fognaria per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili», senza prevedere un termine più breve per tale adempimento rispetto ad altri agglomerati, a differenza di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Rilevando la conformità dell'articolo 31 con la direttiva l'oratore sottolinea altresì l'importanza dell'articolo 32, che recepisce i paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 della direttiva, affidando in particolare alle regioni il compito di individuare nel piano di tutela i bacini da sottoporre a trattamento più spinto.

L'articolo 33 recepisce nella sostanza l'articolo 11 della direttiva, prevedendo la subordinazione dello scarico di acque reflue urbane a regolamentazioni e autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato. Ulteriori e più dettagliate norme di recepimento sono contenute nell'articolo 45, che stabilisce i criteri genera-

li di autorizzazione agli scarichi. Gli articoli da 42 a 44 prevedono inoltre che le regioni elaborino programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, operativi entro il 31 dicembre 2000. Sulla base di detti programmi e di ogni altro elemento utile raccolto, le autorità di bacino definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela, redatti dalle regioni entro il 31 dicembre 2003 e approvati dalle autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale entro il 31 dicembre 2004. Gli articoli citati dovrebbero essere volti a recepire l'articolo 17 della direttiva 91/271/CEE comportando tuttavia, a regime, una sfasatura di circa 10 anni tra il termine previsto dalla direttiva per la comunicazione dei programmi alla Commissione, il 30 giugno 1994, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 17, e il completamento dell'*iter* previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo, che si concluderebbe nel 2004.

Il relatore rileva a tale proposito come, in risposta alla lettera di messa in mora della Commissione europea, successiva alla Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 1996, il Governo italiano abbia segnalato - tra i provvedimenti assunti in vista della piena attuazione della direttiva - l'adozione di un Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione. Il Governo ha altresì segnalato che la legge n. 36 del 1994, recante disposizioni in materia di risorse idriche, prevede, all'articolo 7, comma 1, che il Ministro dell'Ambiente predisponga il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE. Nella stessa lettera la Commissione ha tuttavia osservato come il succitato Programma nazionale non le sia mai stato comunicato e che il Piano straordinario delinea una serie di interventi fortemente delimitata e non può considerarsi, pertanto, sostitutivo del Programma di attuazione.

Ritenendo conformi con la direttiva 91/271/CEE i rimanenti articoli del provvedimento l'oratore rileva come opportunamente il Governo non si sia avvalso della facoltà di chiedere deroghe sul trattamento delle acque reflue urbane, consentite dall'articolo 8 della direttiva, e sottolinea l'esigenza di precisare le modalità di recepimento del paragrafo 1 dell'articolo 12, che prevede il riutilizzo, ogni qual volta ciò risulti appropriato, delle acque reflue che siano state sottoposte a trattamento.

Soffermandosi sulle disposizioni di recepimento della direttiva 91/676/CEE, relativa alla disciplina applicabile ai nitrati provenienti da fonti agricole, che costituiscono uno dei fattori più inquinanti delle acque, l'oratore precisa come l'articolo 19 del decreto legislativo recepisce, ai commi da 1 a 4, l'articolo 3 della direttiva, concernente l'individuazione delle zone vulnerabili. La direttiva, tuttavia, prevede l'individuazione delle zone vulnerabili entro due anni dalla notifica mentre lo schema di decreto concede alle regioni un ulteriore periodo di sei mesi per l'individuazione di altre zone vulnerabili o, all'interno delle zone vulnerabili, di parti da non considerarsi tali.

In merito agli articoli 4 e 5 della direttiva, relativi rispettivamente alla fissazione di uno o più codici di buona pratica agricola e alla fissa-

zione di uno o più programmi d'azione, l'oratore rileva come il citato articolo 19 del decreto legislativo ponga un rinvio ad un decreto del Governo in corso di pubblicazione. Per quanto concerne l'articolo 5 della direttiva, inoltre, viene prevista, entro un anno dall'emanazione del decreto legislativo, la predisposizione di uno o più programmi d'azione per le zone vulnerabili. Viene altresì previsto che le regioni elaborino ed applichino, entro quattro anni dalla definizione dei programmi, i necessari strumenti di controllo. Non sembrano invece recepite le misure di dettaglio riguardanti i programmi, riportate ai paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 5 della direttiva.

Il relatore Bortolotto sottolinea altresì l'esigenza di approfondire le ragioni del mancato recepimento dell'articolo 6 della direttiva, relativo alle iniziative che gli Stati membri devono intraprendere al fine di delimitare le zone vulnerabili, verificando altresì se, eventualmente, dette iniziative siano state già prese e notificate alla Commissione da parte del Governo. A tale proposito egli rileva che la prima procedura d'infrazione è stata avviata perché l'Italia non aveva comunicato gli esiti dei controlli sulla concentrazione di nitrati, previsti dalla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 6 della direttiva 91/676/CEE.

Rilevando come altre disposizioni dello schema di decreto legislativo riguardino il coordinamento del provvedimento stesso con altri decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie connesse alla tutela delle acque - ivi compresa la citata direttiva 79/923/CEE sulla molluschicoltura, in relazione alla quale risulta che le regioni abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi - l'oratore espone quella parte del provvedimento in titolo che è volta ad anticipare l'impostazione della nuova disciplina comunitaria in corso di adozione da parte delle istituzioni dell'Unione europea. Il nuovo progetto di direttiva, COM (97) 49, recepisce le risultanze di un ampio dibattito a livello europeo, cui l'Italia ha partecipato sottoponendo a revisione l'impostazione della legge Merli. Vi si propone, in sostanza, un approccio integrato, che combina i limiti di emissione con i limiti di qualità ambientale, al fine di una migliore tutela della risorsa, e la tutela qualitativa con quella quantitativa. La tutela dei corpi idrici non è affrontata isolatamente ma nell'ambito di una considerazione globale del bacino idrografico attraverso la protezione e il miglioramento degli ecosistemi acquatici e, in relazione ai loro fabbisogni idrici, degli ecosistemi terrestri direttamente interconnessi.

La suddetta individuazione di obiettivi di qualità, quali standard rappresentanti un buono stato del corpo idrico, era già stata prevista dalla direttiva 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità. Ciò che appare più rilevante è che la proposta di direttiva disciplina tutto il sistema idrico come un *corpus* unitario e pertanto si applica sia alle acque superficiali sia alle acque sotterranee, nonché alle acque marino-costiere, per la cui tutela non si può prescindere da eventuali apporti provenienti da terra. Al riguardo lo schema di decreto legislativo provvede in particolare a dettare gli obiettivi di qualità ambientali e l'obiettivo di qualità per specifica destinazione, a predisporre norme in materia di tutela quantitativa della risorsa e di risparmio idrico e a predisporre un

meccanismo di programmi e piani che guardino al sistema idrico come *corpus* unitario, da sottoporre a misure coordinate di tutela.

In conclusione l'oratore riepiloga le osservazioni meritevoli di approfondimento da parte della Giunta. L'articolo 4 del decreto legislativo, in particolare, definisce gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici «significativi», con riferimento, tra l'altro, ai laghi oltre i 50 ettari e ai fiumi con oltre 400 chilometri quadrati di bacino imbrifero, laddove la direttiva 91/271/CEE non pone distinzioni tra corpi idrici significativi e non; non appare giustificato, pertanto, il fatto che i corpi idrici non significativi restino così privi di obiettivi di qualità e di piano di tutela. Il relatore propone quindi di eliminare la parola «significativo» dagli articoli 4 e 5, con l'ulteriore vantaggio di semplificare le procedure di designazione. Inoltre lo stesso articolo 4 prevede che gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere attraverso il piano di tutela delle acque siano ottenuti entro il 31 dicembre 2016. Si tratta di un termine troppo lontano considerando che la direttiva 91/271/CEE prevede che entro il 31 dicembre 2005 tutte le acque reflue debbano essere depurate ed è quindi ragionevole prevedere che gli obiettivi dei piani di tutela siano raggiunti entro la stessa data.

L'articolo 12, inoltre, prevede idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate sulla base di una designazione che, ai sensi dell'articolo 10, privilegia le acque delle aree protette, o che presentino un rilevante interesse scientifico-naturalistico per presenza di specie rare o in via di estinzione. Tutte le altre aree non designate, quindi, resterebbero prive di idonei programmi di analisi biologica. Poiché la direttiva non prevede tali designazioni l'oratore propone di evitare la suddetta procedura sopprimendo all'articolo 10, primo comma, ed agli articoli connessi, ogni riferimento alla «designazione».

A proposito dell'articolo 18, comma 4, il relatore Bortolotto rileva come l'individuazione delle aree sensibili, che figura tra i compiti cui i singoli Stati avrebbero dovuto adempiere entro il 30 giugno 1993, risulti ulteriormente dilazionata di un anno per quelle aree da designare a cura delle regioni. La formulazione dello stesso comma, inoltre, sembra prevedere un facoltà piuttosto che un obbligo per le regioni di individuare tali ulteriori aree sensibili. A tale riguardo, tenendo conto che non vengono contemplate talune aree comprese tra la foce dell'Adige e Trieste, sarebbe opportuno precisare se esse rientrano nell'ambito di competenza delle regioni, le quali sono pertanto obbligate a designarle come aree sensibili, ovvero se si pone l'esigenza di integrare l'articolo 18 comma 2 dello schema di decreto legislativo.

Ribadendo le osservazioni già esposte a proposito dell'articolo 17 l'oratore rileva inoltre che l'articolo 21, in base al combinato disposto di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 del DPR n. 236 del 1998, consente spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti anche presso zone tutelate, come pozzi e acquedotti, quando ricorrono determinate condizioni, quali l'indicazione in specifici piani, che non trovano riscontro nella direttiva oggetto di recepimento.

Ribadendo le osservazioni esposte a proposito del comma 2 dell'articolo 27 del provvedimento in titolo e del mancato recepimento dell'ar-

articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 91/271/CEE l'oratore rileva che l'articolo 38 delega il Ministero per le politiche agricole a regolamentare gli effluenti di allevamenti e frantoi determinando una procedura che comporterà un'ulteriore dilazione dei tempi per l'adeguamento dell'Italia alle prescrizioni della direttiva.

Il relatore sottolinea altresì che l'articolo 30 consente scarichi a mare di acque contenenti 40 mg/l di idrocarburi, il quale è un limite molto elevato, che non trova riscontro in quelli indicati nelle direttive comunitarie, per cui propone la soppressione del comma 4 dello stesso articolo.

Infine appare carente la regolamentazione del periodo transitorio. Al riguardo sarebbe opportuno precisare gli effetti del provvedimento sulle tabelle allegate alla legge Merli – che viene abrogata – in attesa della definizione da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, dei limiti di emissione. Sottolineando altresì l'opportunità di introdurre una norma transitoria che, in carenza di diverse nuove disposizioni regionali, faccia entrare subito in vigore i limiti dell'allegato 5 e che, d'altra parte, affermi la piena validità di tutte le disposizioni regionali vigenti che non contrastano con il decreto legislativo in titolo – come, ad esempio, quelle sui piani di concimazione – il relatore Bortolotto conclude ribadendo le osservazioni già formulate a proposito del recepimento della direttiva 91/676/CEE.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'articolata esposizione e, sottolineando l'esigenza di approfondire le considerazioni emerse, propone di rinviare il dibattito ad una seduta in cui intervenga, come appare necessario, il rappresentante del Governo. Nel frattempo, sviluppando quell'attività di reciproca informazione fra Parlamento e Regioni già proficuamente avviata a proposito di altri argomenti e tenendo conto delle competenze regionali in materia di attuazione degli obblighi comunitari, sarebbe opportuno valutare anche il parere sul provvedimento in titolo trasmesso al Governo dalla Conferenza Stato-Regioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA,
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Disegno di legge:

(C. 5627) Norme in materia di attività produttive (*Approvato dal Senato*)
(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati)
(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5627, recante norme in materia di attività produttive;

considerato che il suddetto provvedimento, pur non delineando un organico disegno di politica industriale, contiene una serie di interventi mirati alla crescita, in settori cruciali, del sistema produttivo nazionale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A) in via generale, appare indispensabile che la normativa in discussione sia coerente con i recenti indirizzi di politica legislativa in te-

ma di decentramento (L. n. 59 del 1997 e relativi decreti attuativi): in particolare, tale valutazione di coerenza deve essere effettuata in relazione all'articolo 5 riguardante i mercati agroalimentari all'ingrosso, stante la competenza regionale in materia di fiere e mercati, di cui all'articolo 117 della Costituzione, e la devoluzione pressoché totale di funzioni in tale settore operata con l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998; inoltre, con riferimento all'articolo 8, che istituisce un fondo nazionale per l'innovazione degli impianti a fune, tale compito sembra ricadere nell'ambito delle funzioni di programmazione triennale del trasporto locale, conferite alle regioni con il decreto legislativo n. 422 del 1997;

B) con riferimento all'articolo 3, si rileva che il rinvio ivi contenuto all'articolo 10 della L. 428 del 1985, è operato nei confronti di una disposizione che risulta parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 430 del 1997;

C) valuti la Commissione di merito l'opportunità di impegnare il Governo – mediante un apposito ordine del giorno – a promuovere azioni di stimolo affinché le regioni adottino una propria specifica legislazione che incentivi l'imprenditoria femminile».

La Commissione quindi approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 13,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

(R029 000, B40^a 0009^o)

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 13,55 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato esaminato:

esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, per una proposta alle Assemblee in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'audizione informale del Sottosegretario di Stato per gli interni Giannicola SINISI si è svolta dalle ore 13,40 alle ore 14,40.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ha reso comunicazioni su alcune modifiche da apportare al calendario dei lavori del Comitato e sulla prossima missione in Albania.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito, per trattare questo specifico punto, dalle ore 14,45 alle ore 15,10.

(R029 000, B26* 0009°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1999

La Sottocommissione non si è riunita.

